



3549

I L  
**DOTTOR**  
**VOLGARE,**

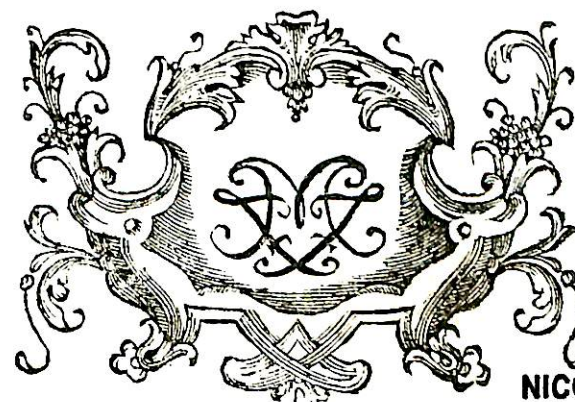
O V V E R O  
**IL COMPENDIO**  
DI TUTTA LA LEGGE CIVILE,  
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle  
cose più ricevute in pratica ;

*Moralizzato in Lingua Italiana*

**DA GIO: BATTISTA DE LUCA**  
PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,  
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,  
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

**TOMO SESTO.**

GATTINI  
D  
80/6



DONO EREDI DI  
NICOLA E NICOLETTA GATTINI

**IN COLONIA,**

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.  
M. DCC. XL.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

I L  
**DOTTOR  
VOLGARE**

LIBRO DECIMOQUINTO

*P A R T E   S E C O N D A*

**DELLI GIUDIZJ CRIMINALI,**

E della loro Pratica nella Curia  
Romana .

# I N D I C E

## DEGLI ARGOMENTI

### D E' C A P I T O L I

#### DI QUESTA PARTE SECONDA

## DELLI GIUDIZJ,

### E della Pratica Criminale.

#### C A P I T O L O P R I M O.

**D**EL Giudizio Criminale, e della sua pratica, e sue diverse specie: E particolarmente quando vi sia necessaria l'accusa, o la querela della Parte offesa; o pure se si possa procedere per inquisizione, o per officio del Giudice.

#### C A P. II.

Del principio, ovvero dell'introduzione del Giudizio Criminale col processo informativo, così sopra la prova, o la ricognizione del corpo del delitto, come ancora sopra le prove, o indizj contro li delinquenti: Ed altresì, quando si debba venire alla carcerazione dell' inquisito.

#### C A P. III.

Del processo, o giudizio contumaciale nelle cause criminali: E particolarmente sopra il bando capitale, ed anche sopra il non capitale: E sopra l'esecuzione, ed effetti dell'uno, o l'altro bando.

#### C A P. IV.

Del Giudizio, ovvero del Processo Criminale vero contro l' inquisito presente, il quale stia nelle forze del Giudice: E dell'esame rigoroso il quale si fa con i tormenti, e con gli altri atti fino alla condanna, o veramente all'assoluzione.



## C A P. V.

Delli delitti: E delle pene, e delle loro diverse specie con l'ordine alfabetico.

## C A P. VI.

Delle diverse specie, o sorti di un medesimo genere di pena, ordinaria, o straordinaria: E del diverso modo di praticarle.

## C A P. VII.

Delle cause, le quali minuiscano le pene, le quali per altro entrerebbono in quel delitto.

## C A P. VIII.

Della total esenzione, o veramente liberazione dalle pene de' delitti, o sia per giustizia, o per grazia, o per composizione, ancorchè già siano commessi, e provati; o sia per giustizia, o per grazia, o per composizione.

## C A P. IX.

Degli effetti civili, li quali risultano nelle robbe dalli delitti, e dalle cause criminali nelle robbe: Come sono, la refezione delli danni, e degl'interessi, e delle spese alle Parti offese: Ed ancora delle pene reali, o pecuniarie, così a favore del Fisco, come a favore della parte offesa; e delle loro diverse specie.

## CAPITOLO PRIMO

Del Giudizio Criminale, e della sua pratica, e sue diverse specie: E particolarmente quando vi sia necessaria l'accusa, o la querela della Parte offesa; o pure se si possa procedere per inquisizione, o per l'ufficio del Giudice.

## S O M M A R I O

- 1 Molte cose, che si contengono nella pratica civile, si applicano a questa criminale; e perchè queste pratiche si distinguano.
- 2 Protesta dell'Autore, che non sia Criminalista di professione, o di esercizio.
- 3 Che per il foro sia migliore la pratica che la teorica.
- 4 Della distinzione delli Civilisti, e delli Criminalisti nella Curia.
- 5 Del motivo per il quale l'Autore s'induce a questa pratica, ancorchè non ne sia professore.
- 6 Quali cause vengano sotto la materia criminale.
- 7 Quando si possa procedere per inquisizione, o per ufficio senza l'accusa; e quando questa sia necessaria.
- 8 Della ragione, alla quale è appoggiato l'uso comune di procedere per inquisizione.
- 9 Dello stesso; e donde nascano gli equivoci de' Legisti.
- 10 Della differenza de' tempi, e de' costumi.
- 11 Dell'usanza antica, che fosse lecito, ed onorevole il fare l'accusatore.
- 12 Dell'errore circa l'applicazione delle leggi fatte in tempo de' Romani antichi.
- 13 In quali casi non si debba procedere se non per accusa.
- 14 Della ragione per la quale in alcuni delitti non si procede senza la querela della Parte.
- 15 Dello stesso circa l'adulterio.
- 16 A chi spetta la ragione di accusare; ed a che fine ciò si disputa.
- 17 Delli requisiti da desiderarsi nel Giudice Criminale.



## C A P. I.



1 Ncorchè molte cose trattate nella Parte antecedente del Giudizio Civile, e della sua pratica feriscano ancora quest' altra Parte del Giudizio, e della pratica Criminale, e particolarmente sopra la persona del Giudice, e degli altri suoi ministri, ed operarj, ed ancora sopra le leggi, con le quali si deve giudicare, e sopra le prove che si siano fatte, per l' una, e per l' altra parte, se siano rilevanti, o nò, con altre cose, le quali si possono dire comuni all' uno, ed all' altro genere di giudizj: Nondimeno molte cose sono particolari del Giudizio, ovvero della Materia Criminale, che però conviene distintamente discorrere anche  
2 di quest' altra pratica.

Conosco bene, che in questo proposito potrà meritamente convenire a me quella taccia, la quale nel Proemio, ed altrove si è più volte accennata, e della quale sono degni coloro, i quali essendo professori del foro esterno giudiziario, e contenzioso, vogliono ingerirsi nel discorrere, e trattare delle materie del foro interno, da essi attualmente non praticate per professione: Ed (all' incontro) di coloro, li quali, essendo professori del foro interno, si vogliono ingerire nelle materie spettanti al foro esterno giudiziario, senza che ne abbiano pratica alcuna: E dal che nasce il frequente inciampo negli  
3 equivoci, dovendo ciascuno trattare di quel che abbia praticato, non bastando la sola notizia della scienza, o della teorica generale in astratto senza averla praticata. Essendo la pratica la maestra migliore, sicchè (conforme si è parimente accennato nel Proemio) la lettura, ovvero lo studio delle scienze in astratto viene rassomigliato al mangiare, ovvero al masticare, ma senza la digestione, la quale viene a farsi con la pratica: Che però sarebbe un grand' errore di quegli infermi, li quali si dessero totalmente alla cura d' alcune persone di bell' ingegno, e studiose, le quali avessero scientificamente studiato la Medicina, ma non  
4 l' avessero in modo alcuno praticata, con casi simili.

E ciò ragionevolmente si può adattare alla mia persona, mentre essendo per lo stile della Curia Romana quasi totalmente distinte le professioni Criminale, e Civile, così nei Giudici, come nei difensori, sicchè molto rari sono quelli, li quali professino l' una, e l' altra: Maggiormente quando il caso portasse, che il professore avesse sufficiente occupazione nelle materie civili ecclesiastiche, e profane: Ed avendo il caso ciò portato  
in

in me, sicchè nello spazio d'anni quasi trenta, che (parte occasionalmente per causa della mia carica di Vicario Generale nella pratica, e parte in figura formale d' Avvocato, dopoi che determinai di fermarmi in Roma) mi è occorso di praticare la Curia, così le occupazioni nelle cause civili, come ancora il genio, e qualche stile della Curia, che (non si sa da qua principio sia originato) non si abbiano in grande stima i professori del foro criminale a comparazione di quelli del civile, mi hanno tenuto totalmente lontano da queste materie, nelle quali meritamente si può dire, che sia errore il mio d' ingerirmi.

Questo rispetto però mi ha trattenuto di passarvene in queste materie con un silenzio totale nel Teatro, come in Opera fatta da professore, e dirizzata a professori per giudicare, o per consigliare: Ed anche per il motivo principale di mostrare gli abusi, con i quali pare che modernamente si cammini con quello stile, il quale si dice prammatico, di non riflettere principalmente all' applicazione delle regole, e delle teoriche legali a i casi particolari, de' quali si tratta, distinguendo bene le loro circostanze, dalle quali dipende il tutto, sicchè perciò si è cercato tenere un certo stile nuovo, e diverso dall' uso corrente.

Ma per quel che riguarda all' Opera presente, non si stima incongruo il dare qualche tocco di queste materie criminali, in quella maniera però, che si può permettere a chi per sì lungotempo ne vive alieno: Attesochè l' Opera non è dirizzata a' professori per avere a fare con essa il Giudice, o veramente il consigliere, o pure il difensore delle cause: Ma è dirizzata alli non professori per un lume generale, e per una tale quale notizia: Che però a quest' effetto potrà bastare quel che doppo sì lungo oblio, la memoria possa suggerire; mentre nell' occasioni si dovrà ricorrere a' professori pratici in quel paese, o veramente in quel Tribunale, nel quale si tratti la causa: Onde quei lettori, li quali siano ben versati nella materia come particolari suoi professori, dovranno avere giusto motivo di compatire lo scrittore.

Nè si può usare in questa parte quello stile, il quale si è usato in tutta l' Opera, cioè di accennare i luoghi del Teatro, mentre per l' accennata ragione, ivi non si contiene in modo alcuno la presente materia criminale.

6 Sotto questo genere dunque delle cause, o veramente delli Giudizj Criminali vengono tutte quelle cause dell' uno, e dell' altro foro, ecclesiastico, e secolare, le quali vengano trattate in forma di Giudizio, o di processo Criminale nella forma, che di sotto si va discorrendo: E questa forma è di due sorti: Una cioè vera contro l' inquisito presente, il quale sia nelle forze del  
Giu-



Giudice, e della giustizia: E l'altra finta, o veramente contumacia, contro l'inquisito assente, e contumace.

Il primo dubbio dunque, il qual cade in questa materia criminale, riguarda il punto, se si possa, o no procedere per inquisizione, e ad istanza del procuratore del Fisco, senza l'accusatore; e quando vi sia necessaria l'accusa, ovvero la querela della Parte offesa.

Ed in ciò, camminando con i termini della ragion comune civile, cade la distinzione tra quei Giudizj, li quali si dicono pubblici per la qualità de' delitti, sicchè si dia l'azione popolare ad ogn'uno: E quelli, che si dicono privati, nelli quali viene stimata precisamente necessaria l'accusa, o veramente, la querela della Parte offesa: E sopra questa distinzione si affaticano molto quegli antichi, e moderni scrittori, li quali alla scolastica camminano con la sola lettera delle leggi, non badando alla pratica: Ed anche quei moderni collettori, o copiatori, i quali, credendo di parlare per la pratica, camminano con le autorità di questi interpreti scolastici, disputando, quali sian i Giudizj, o veramente i delitti pubblici, e qualifiano i privati per l'applicazione della suddetta distinzione.

Contiene però tutto ciò una delle solite semplicità de' puri Prammatici, mentre per una certa osservanza generale de' Tribunali, e particolarmente nella nostra Italia, indifferentemente in tutti i delitti si cammina per inquisizione, e come si dice, per officio del Giudice, sicchè il procuratore, o veramente qualch' altro ministro del Fisco, faccia le parti dell'accusatore, per il che si verifica bene il concorso delle tre persone, le quali sono necessarie in ogni Giudizio; mentre il ministro pubblico deputato a quest' effetto dal Principe fa le parti dell'Attore.

E più chiaramente ciò cammina nella Curia Romana, ed in tutto questo Principato da lei dipendente dello Stato Ecclesiastico, per i bannimenti generali, per i quali così espressamente si dispone.

Sopra questa osservanza parimente si scorge la solita varietà delle opinioni, ed anche la molta semplicità de' nostri: Attesochè alcuni l'attribuiscono alla disposizione della legge canonica, non riflettendo, che in molti paesi, o Principati, per alcuni rispetti quella sopra le materie profane non si pratica.

Altri attribuiscono questa osservanza ad una certa consuetudine generale, la quale viene da loro stimata esorbitante, e correttoria della ragion comune, per il che inferiscono alle solite fredde altre volte accennate in proposito delle consuetudini, o veramente degli statuti, e dell'altre leggi particolari, sopra la loro  
fretta

fretta intelligenza, ed operazione: E ciò è errore, mentre non riflettono, che questa usanza nacque in queste nostre Parti dell' Europa occidentale, e particolarmente della nostra Italia, per la scissura dell' Imperio Romano, ed ancora per l'introduzione di tanti Principati, e dominj, e di tante Repubbliche, e per l'occasione di tante fazioni, sicchè quando furono ritrovate le leggi civili, e che cominciò ad averse l'uso, già per più secoli prima si era introdotta quest'usanza, la quale però è anteriore alla ragion comune, e per conseguenza non è correttoria, ma impeditiva, che questa non nascesse, o che non si mettesse in uso.

E dal non riflettere a questo discorso nasce la maggior parte degli equivoci, e delle inezie de' Giuristi; mentre imbevuti di quelle favolette, le quali con una gran semplicità si raccontano a gli scolari dalli maestri dell'Istituta, più ignoranti in questo particolare de' medesimi discepoli, si credono, che dall'origine del Mondo nascessero le leggi civili, sempre continuate, e che Giustino fosse come una specie d' Adamo.

O pure perchè non riflettono alla gran differenza de' tempi, e de' costumi, e de' paesi, cioè tra il tempo dell' ordinazione, e quello della compilazione di queste leggi, ed il luogo dove seguì, ed il tempo della loro invenzione, e della introduzione del loro uso con lo spazio di sei e più secoli di mezzo, nel quale seguì una sì gran rivoluzione delle cose.

E particolarmente, all'effetto di che si tratta, si scorge la differenza chiara, per la gran diversità de' costumi de' tempi antichi, e moderni: Attesochè nell'antica Repubblica Romana, con molta prudenza, e più che fina politica, fu introdotto il costume, che il fare l'accusatore de' delinquenti, ed il perorare contro di essi, non solamente non fosse mancamento, ma onorevolezza e merito anche negli estranei, e che essi non fossero gli offesi, facendosi da Cicerone, ed altri uomimi grandi: Ed a somiglianza di quel che oggidì insegna la pratica nella Città di Venezia, grand'immagine dell'antica Repubblica Romana in quei Nobili, per l'offizio pubblico dell'Avvocadore: Che ( all'incontro ) ne' tempi moderni, da per tutto, e particolarmente in molte Parti della nostra Italia, non solamente ciò viene stimato un mancamento grande, ed una specie d'infamia negli estranei, li quali facessero le parti dell'accusatore, o dell'Istigatore, eccetto quei ministri pubblici, li quali lo facciano per la ragione dell'offizio: Ma tra le persone nobili, ed anche di mediocre civiltà, viene stimato un mancamento nella stessa Parte offesa, vivendosi coll'opinione, che convenga vendicare l'ingiuria da se stesso con l'autorità privata: A tal segno che in alcuni paesi, con maggior diligenza si mettono



no in fuga, o in salvo quelli li quali siano stati feriti, o ingiuriati, ed offesi, di quel che facciano gli offensori, ed idelinquenti, abborrendo che si metta in carta, e che se ne faccia processo: O veramente acciò non siano costretti a far la pace, o pure a dar la sicurtà, ovvero a ricevere il precetto: E per conseguenza quest'uso di procedere in ogni caso per inquisizione, e ad istanza de' ministri fiscali, resta precisamente necessario.

12 Ma continuandosi tuttavia nelle medesime semplicità, di non distinguere i tempi, e di non considerare, che le leggi civili in questa parte si devono avere come se non fossero nel Mondo, alcuni professori appoggiati a quel che dissero alcuni de' primi Interpreti, più nelle scuole per istruzione de' giovani, con la sola lettera delle leggi, che nel foro per la pratica, confessando la regola, le danno nulladimante alcune limitazioni, come ordinate dalle suddette leggi: E particolarmente in quelle cause d'ingiurie, o di danni dati, le quali si possono dir miste, o veramente che alternatamente producono una delle due azioni, civile, o criminale; sicchè, eleggendosene una, cessa l'altra, per quel che, in occasione della pregiudizialità, si è accennato di sopra nella Pratica Civile nel capitolo quinto, ed anche nella materia Giurisdizionale: Però questo ancora contiene un'equivoco, attesochè ciò non dipende dalla qualità del delitto, che produca la limitazione legale, ma dipende dalla ragione dell'interesse della parte offesa, alla quale possa essere più spediente d'eleggere la via civile: Sicchè spettando a lei l'elezione secondo la natura degli alternati, non deve il Giudice, o il ministro fiscale ingerirvisi.

13 E nondimeno questa ragione oggi ne anche sussiste, mentre ciò camminava anticamente secondo i termini della suddetta legge civile, la quale all'offeso, ovvero all'ingiuriato, o danneggiato con delitto, oltre la refezione del danno, e dell'interesse, che da i Giuristi si dice il *simplo*, dava l'altra pena forsale a beneficio del medesimo offeso, o dell'ingiuriato per ricompensa dell'offesa dell'ingiuria, nel duplo, o nel triplo, o nel quadruplo; che però era più spediente alla Parte offesa di ottenere questa pena, e di eleggere questa via civile, che di accusare, e di eleggere la via criminale per la pena personale: Ma oggi questa specie di pena non è più in uso a favore delle Parti, sicchè quel duplo, o quadruplo, o non uplo, o decuplo, che secondo le diverse leggi de' paesi sia in uso, per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo quinto, nella parola *contimal resti*, si applica al Fisco in ragione di pena criminale: E per conseguenza non cammina la suddetta ragione; sicchè anche in questa specie di delitti camminerà la stessa regola, cessando il pregiudizio della Parte offesa, mentre  
la

la refezione del *simplo* si deve fare anche camminandosi criminalmente.

Che però sebbene in pratica in questa sorte di delitti, in alcuni paesi, o Tribunali, con stili anche diversi, non si suole procedere senza l'accusa, o la querela della Parte offesa: Nondimeno 14 no ciò nasce da una delle due ragioni, cioè: O dalla tacita remissione in caso di danni dati: O veramente in caso d'ingiurie, che convenga dissimulare, e seppellire il caso sotto la segretezza, per riputazione dell'ingiuriato, al quale riuscirebbero di maggior mancamento la pubblicità del processo, ed il castigo del delinquente: Quando però le circostanze de' casi non ricerchino il dover mettere le mani per riparare agl'inconvenienti, ed ai delitti maggiori, perchè forse l'ingiuriato dissimuli l'ingiuria per vendicarla da se stesso, onde compia col castigo dargli soddisfazione sufficiente, per liberarlo dall'obbligo di vendicarsi: E per conseguenza, chiaro resta l'errore di coloro, li quali, con l'inezia legale, vogliono in ciò camminare con le generalità, stabilendo delle regole, e delle limitazioni in astratto, e fermandosi alla sola lettera di quel che trovano scritto da' Dottori più antichi, non distinguendo i tempi, ed i paesi, e le loro usanze, e le occasioni, nelle quali si sia scritto: Che però si conclude che in effetto la materia non sia capace d'una regola certa, e generale, ma che il tutto dipenda dalle circostanze particolari de' casi, e dell'usanze de' paesi, o da' stili de' Tribunali.

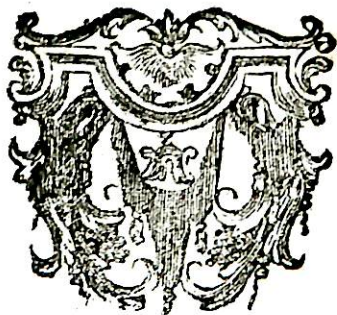
15 Lo stesso cammina nell'altra limitazione, la quale si suol dare alla suddetta regola, nell'adulterio, o nell'incesto, ed in altri simili delitti, li quali portano qualche macchia considerabile, da non lavarsi col solo castigo giudiziale, sicchè piuttosto comple di dissimularli, e di seppellirli sotto la segretezza: Che però sarebbe troppo grand'imprudenza di quel Giudice o Magistrato, il quale senza querela mettesse mano a sì fatta sorte di delitti, per inquisizione: Ogni volta che la pubblicità, ed il sospetto dell'lenocinio non richiedesse diversamente, per quel che si accenna anche di sotto nel capitolo quinto, trattando dell'Adulterio, e dell'Incesto, e di altri simili delitti: Sicchè parimente si scorge lo stesso errore in camminare con le sole generalità delle regole, o delle limitazioni.

E sebbene oggi ancora in pratica occorre bene spesso disputare di questa ragione d'accusare, a chi spetti, e da chi si possa esercitare: Nondimeno ciò riguarda due diversi effetti: Uno, cioè il 16 quale si accenna di sotto nel capitolo ottavo in occasione di trattare della pace, o della remissione della Parte offesa, per le grazie, o per le composizioni, ed ancora per la refezione degli interessi;



teressi : E l'altro per i privilegi che possano spettare all' Accusatore : Conforme particolarmente occorre per l' elezione, o variazione del foro, che spetti alle vedove, o alle vergini, e ad altre persone privilegiate con simili contingenze, ma nel rimanente le questioni che sopra ciò si disputano da' Dottori, pare restino in pratica ideali: Tuttavia, conforme si è detto, non è materia capace di una regola certa, e generale; che però sarà sempre errore il camminare con le sole generalità; mentre in effetto il tutto dipende dalle leggi, e da' stili de' paesi, e de' Tribunali: Ed anche ne' i medesimi paesi e Tribunali, dalle circostanze de' i casi.

- 17 Che però a questi, ed a molti altri simili effetti si verifica quel che si discorre di sopra nella Pratica civile nel capitolo quarto, ed altrove; cioè che in queste materie criminali particolarmente nelli Giudici, e nelli Magistrati, (presupposta l' integrità, e la retta intenzione) si deve desiderare più un buon giudizio, e la prudenza affinati dalla pratica, e dalla sperienza de' casi seguiti, che una gran letteratura, bastando che questa vi sia a sufficienza, in quella maniera che nel libro duodecimo si è detto de' Parrocchi, e di sotto nella Relazione della Curia si dice de' Vescovi, in occasione di trattare della Congregazione dell' esame de' Vescovi.



## CAPITOLO SECONDO.

Del principio, ovvero dell' introduzione del Giudizio Criminale, col processo informativo, così sopra la prova, o la ricognizione del corpo del delitto; come ancora sopra le prove, o indizj contro li delinquenti: Ed altresì quando si debba venire alla carcerazione dell' inquisito.

### S O M M A R I O.

- 1 Del principio del processo informativo.
- 2 Del corpo del delitto, che altrove si dice il delitto in genere.
- 3 Della deposizione dell' offeso quando viva.
- 4 Se dal Giudice laico si possa fare la ricognizione del delitto in luogo immune.
- 5 Delle difficoltà sopra questo corpo del delitto.
- 6 Gli offesi sono tenuti denunciare il caso.
- 7 Dell' esame de' testimonj per il processo informativo.
- 8 Quando si possano i testimonj tormentare.
- 9 Degli indizj anche remoti, e generali.
- 10 Quando si possa, o si debba venire alla carcerazione dell' inquisito.
- 11 Della citazione con la trasmissione dell' inquisizione, o del monitorio, ovvero ad informare.
- 12 Se si possa procedere per officio, o per inquisizione.
- 13 Degli effetti quando si proceda a querela della Parte.
- 14 Si distingue il termine dell' Inquisizione.
- 15 Come si debba concepire la citazione, ovvero il monitorio.
- 16 Se; e quando il citato sia tenuto comparire di persona; e del salvocondotto che si deve offerire al citato.
- 17 Della differenza quando il citato comparisca, o no.
- 18 Della moderazione delle pene comminate nel monitorio.



## C A P. II.



**S**eguito che sia qualche delitto, il quale, o per querela della Parte offesa, o per denuncia, o veramente per istanza del procuratore del Fisco, o d' altro ufficiale, o ministro a ciò deputato, venga a notizia del Giudice: Si comincia da questo a fabbricare il processo informativo, cioè che senza citare quelli, li quali si suppongono delinquenti, anzi quanto più sia possibile di nascosto, si procurano le prove, o gl' indizj, e si prende l' informazione del fatto.

La prima cosa, che per la fabbricazione di questo processo si deve fare, consiste nella prova, e nella recognizione del corpo del delitto, per la regola de' Criminalisti, che non basta che sia seguito un caso, se non costa, che sia seguito con delitto, e con sceleratezza, quando questa prova sia verificabile: Che però si distinguono due generi di delitti: Uno, cioè di quelli li quali si dicono di *fatto permanente*, e che lasciano il vestigio: Come ( per esempio ) sono, l' omicidio, le ferite, le rotture, o fratture, le falsificazioni delle scritture, o d' altri atti; la moneta falsa o tofata, il libello famoso, e cose simili: E l' altro di quei delitti li quali non lasciano vestigio alcuno, e si dicono di *fatto transiente*: Come sono, la lesa maestà divina, o umana, le bestemmie, l' ingiurie, l' adulterio, e l' incesto, ed anche alle volte la sodomia, e lo stupro stesso quando non sia cosa recente e simili.

Nel primo genere: Quando l' offeso sia ancor vivo, e che il suo esame sia praticabile, si riceve la sua deposizione sopra la persona del delinquente, quando l' abbia conosciuta, e non avendola conosciuta, si fa descrivere con quei segni che sia possibile: Ed ancora s' interroga, se, e di chi avesse sospetto, facendo si ancora la recognizione delle ferite, o d' altre percosse: E lo stesso a proporzione nell' altre specie de delitti: Ma se l' offeso sia già morto, sicchè non sia praticabile quanto di sopra si accenna, in tal caso si fa la recognizione del cadavere, e delle ferite, o di quell' altro modo, col quale sia seguito l' omicidio; se ( per esempio ) col laccio, o in altra forma, ed anche delle vesti, e di tutte l' altre circostanze.

Cade però sopra questa prova, o recognizione frequentemente la disputa tra gli ecclesiastici, ed i laici, accennata nella materia Giurisdizionale; cioè se il magistrato secolare possa, senza licenza del Vescovo, o di altro Superiore ecclesiastico, fare questa recognizione, o rispettivamente ricevere la deposizione in Chiesa, o in

in altro luogo sacro, o immune, conforme frequentemente occorre nell'esumazione de' cadaveri nelle Chiese, o ne' Cimiterj, e nell'esame de' feriti negli Ospedali: Ed ancorchè sopra ciò si scorga la solita varietà delle opinioni, col solito stile fazionario, e adulatorio alla propria podestà: E sopra di che si lascia il suo luogo alla verità, dipendendo in gran parte dall'osservanza, e dagli stili: Nondimeno quando anche si debba tenere l' opinione, la quale è più ricevuta appresso gli ecclesiastici, che ciò non si possa fare: Tuttavia facendosi de fatto, oprerà bene la violazione dell'immunità, per l'incorso delle censure, e ad altri effetti, e sarà cosa mal fatta, ma non toglierà che la prova non si sia fatta per la legittimazione del processo.

Le difficoltà, le quali sopra questa prova, o recognizione del corpo del delitto, sogliono cadere in questo genere di delitti, li quali lasciano de' vestigi, e che si dicono di fatto permanente, sono in due casi: Uno; cioè quando il corpo non si ritrovi, conforme occorre quando il cadavere si sia abbruggiato, o veramente sia stato buttato in mare, o in fiume, o in qualche voragine, o che si sia nascosto: O pure che sia in luogo sacro, nel quale non si dia l'adito: O veramente che quella scrittura falsificata sia stata occultata, o stracciata dallo stesso inquisito, o da altri a sua istanza, con casi simili: Ed in tal caso si fa la prova in quella maniera che si può, per la fama, o per lo rumore, e per quelli li quali abbiano visto il corpo del delitto, ed in quell' altre maniere, che siano praticabili per le circostanze del fatto.

E l'altro caso è, quando vi sia il corpo, ma non vi siano i segni, li quali concludano il delitto: Come ( per esempio ) se si ritrova il cadavere annerito, o gonfio, o con gl'interiori corrotti, e con altri segni equivoci, li quali possono essere naturali, come cagionati dalla malignità del morbo, o veramente da altro accidente di annegatura, o simile: Ed allora si deve tuttavia fare la recognizione, e soddisfare a questo requisito così necessario, per la prova del corpo del delitto, mentre nel progresso del processo le prove, o gl' indizj speciali possono chiarire l'equivoco, e certificare, se quei segni nascano piuttosto dal delitto, che dalla causa naturale.

Nell'altro genere di quei delitti, li quali non lasciano vestigio, e che si dicono di fatto *transiente*, si soddisfa a questo requisito in quella maniera che comportino le circostanze del fatto: Come ( per esempio ) nel furto, con le lamentazioni di quello il quale l'abbia patito, e con la prova dell'esistenza antecedente della cosa rubata: E nell'ingiurie, con la deposizione di coloro li quali



l'abbiano sentite: O pure che nello stesso tempo si faccia la prova del delitto, così in genere, come in specie, nella maniera che si può.

A questo effetto, e per sapere i delitti li quali occorrono nella Città: Come ancora per riparare agl' inconvenienti, che si cercano celare, per farne la vendetta di propria autorità: Nella Curia, ed in tutto questo Principato stà prudentemente provisto, che quelli li quali patiscono offese, o ingiurie, o furti, ed ogni altro danno per via criminosa, sotto pene siano tenuti darne la denuncia: Sicchè, anche volendo, non si può il delitto dissimulare, o rimettere, quando non si tratti di quella specie di delitti, che per riputazione conviene dissimulare, conforme si è detto dell' adulterio, e simili.

Soddisfatto che sia a questo requisito, così necessario, ed essenziale del corpo del delitto, che altrove si dice la prova del delitto in genere: Si viene all'esame de' testimonj, i quali si presuppongano sospetti, o informati, come vicini, o come parenti, o come compagni, o pure come indotti, o denunciati, o che in altra maniera si possano credere informati.

E circa li testimonj, in alcuni casi si verifica una cosa, la quale a prima faccia si presuppone che sia esorbitante, ed è pur vera, e ragionevole: Cioè che i testimonj, quando siano convinti, ovvero sufficientemente indiziati, che possano essere informati, in rigore di legge si possono tormentare, anche quando si trattasse di quei delitti di minore sfera, per i quali non si possa venire a' tormenti contro il principale inquisito: Per quella ragione che tanto si dice falsità l'alterar il vero, ed il deporre il falso, quanto il negare, o tacere la verità, quando vi concorra il precetto del Giudice che la debba dire: Bensicchè molto di raro, e quasi mai questo rigore si pratica, quando non si tratti di cause gravi.

Si esaminano ancora li testimonj sopra gl' indizj più remoti: Come ( per esempio ) sono: La fuga, o l'esserli messo in salvo, o in luogo immune quello il quale si sospetta che sia delinquente: La fama pubblica: Le minacce precedenti: L'inimicizia scoperta, o veramente la causa dalla quale abbia potuto quella nascere: La mala vita di quella persona, e se sia solito delinquere, con cose simili proporzionate alla qualità del delitto: Come ( per esempio ) in caso di furto, o di rapina, l'esserli visto fare delle spese, o maneggiar denaro, ovvero avere delle robe preziose proporzionate al suo povero stato, ovvero menar vita oziosa, e tale che ( secondo la sua condizione ) non avrebbe possuto, nè potrebbe menarla, senza essere un ladro, o un falsario, con altre circo-

circostanze simili, dalle quali si possa in lui sospettare, ovvero argomentar il delitto.

Seguita questa prova, tale quale si sia possuta avere: Quando, secondo lo stile, e l'usanze del paese, o del Tribunale rispettivamente, non vi sia motivo tale che lo proibisca, si suole venir alla carcerazione di quel tale, il quale si presuppone che sia il delinquente: E sebbene tra Criminalisti si scorge la solita varietà delle opinioni, qual sorte d'indizj si ricerchino per poter venire alla carcerazione, e se debbano essere tali che bastino per la tortura, o per altri tormenti, nel che si dovrà camminare con le leggi, o stili particolari de' luoghi, e de' Tribunali, venendo stimata una cosa arbitraria, e per lo più secondo la pratica più frequente, bastando indizj, o sospetti tali quali siano, per assicurarsi della persona, ancorchè non siano sufficienti per i tormenti, che volgarmente si dicono a tortura: Attesocchè farebbe troppo gran schiochezza di quel Giudice, il quale trascurasse d'assicurarsi della persona, per aspettare tale sorte di prova, che non facilmente si può arrivar subito, nè sempre si può fare così secreta, che non s'arrivi a sospettare dal sospettoso delinquente.

Anzi alle volte, secondo le circostanze de' casi, anche prima di cominciare il processo, e di fare la prova, o la recognizione del corpo del delitto, avutosi di questo avviso, si suol venire all' assicurazione di quelle persone, delle quali, o per denuncia dell' accusatore, o per ammonizione degli esploratori, e ministri che volgarmente diciamo spie, o per altri argomenti si possa avere il sospetto, per non dargli campo da fuggire, o di mettersi in salvo: Maggiormente quando si tratta di persone popolari, e di ordinaria condizione, sicchè la carcerazione non porti quel pregiudizio nella reputazione, che porta alle persone nobili, o qualificate, per il che si deve camminare con la dovuta circospezione.

Ed all'incontro, in alcuni casi, si suole camminare con la suddetta circospezione, sicchè non si venga alla carcerazione, se non quando si abbia più che buono in mano, perchè forse si tratti di personaggi qualificati, ovvero che per altri rispetti la carcerazione potrebbe cagionare degl'inconvenienti o de' danni, e de' pregiudizj irreparabili a quella persona: O pure alle volte perchè non comple, per non guastare il processo, e per non dare impedimento alle prove, ed agl' indizj, che si possano avere: O pure che essendovi indizj sufficienti, tuttavia si dissimolino, e si citi solamente ad informare la Curia, senza trasmettergli l'inquisizione, ovvero il monitorio, per non metterli in maggior sospetto: Che però si dice una materia incapace di regole certe e generali, applicabili ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze par-



ticolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbitrio del Giudice.

Quando dunque, o perchè non si stima spedito come sopra, ovvero perchè l'inquisito si sia posto in fuga, o in salvo: O in qualche luogo immune, o pure che sia persona potente, o protetta da altro potente, sicchè non sia facilmente praticabile la carcerazione senza pericolo d'inconvenienti, e del perdimento del rispetto della Corte, onde convenga dissimulare, e di tirare in lungo per addormentare l'inquisito, e per assicurarlo a praticare, per poterlo avere con maggiore sicurezza nelle mani, conforme alle volte i Giudici prudenti sogliono praticare: E per il qual effetto, conforme si è accennato di sopra nel capitolo antecedente, ne' Giudici criminali si ricerca più il giudizio e la destrezza affinata dalla pratica, che la parte scientifica della teorica.

In tal caso, si viene alla citazione dell'inquisito, la quale (secondo i varj stili de' luoghi, e de' Tribunali) si suol esplicare con diversi nomi, o vocaboli: Attesochè in alcune Parti: Come (per esempio) nella Curia Romana, si dice trasmettere il monitorio, ed in altri si dice di trasmettere l'inquisizione, con vocaboli simili, che sebbene poco importano, per consistere il punto nella sostanza, nondimeno è bene saperlo, per non inciampare negli equivoci: Attesochè nel Regno di Napoli si dice ad informare la Curia: E pure nella Curia Romana, ed in tutto questo Principato, dove si usano i sudetti termini di monitorio, o d'inquisizione, si cita ad informare la Curia per pochi indizj, o sospetti, ed alle volte per la sola accusa, o denuncia, all'effetto che non comparendo, s'incorra quella contumacia impropria, che si dice *giudiziale*, la quale serve per qualche indizio: Ma quest'atto nel suddetto Regno si dice *ad deponendum*: Che però si vede quanto grande sia la diversità de' termini in Principati così vicini, dal che si può argomentare per gli altri più lontani.

Ed ancorchè (secondo la disposizione della legge Civile de' Romani, che diciamo ragion comune) all'effetto di poter venire a questi atti, si cammini con la distinzione tra li delitti, e li giudizj pubblici, e li privati, per la necessità, che ne' privati si scorge nell'accusa, ovvero dell'accusatore, sicchè non si possa camminare per inquisizione: Nondimeno, conforme si è accennato di sopra nel capitolo antecedente, per le ragioni ivi dedotte, queste distinzioni comunemente, e da per tutto pajono bandite dalla pratica, mentre in ogni sorte di delitto si cammina per inquisizione: Scorgendosi qualche differenza tra questo caso, e l'altro che vi sia l'accusatore, o l'istigatore, ovvero l'ade-

aderente al Fisco, così per le diligenze migliori, e per le migliori notizie per la prova del delitto, come ancora per l'interesse de' Notarj, e d' altri ministri, circa i viatici, e le altre spese, che bisognassero per far le prove, e fabbricare il processo: Attesochè, quando si cammina per inquisizione, la soddisfazione delle loro mercedi e spese dipende dall'evento della causa, se l'inquisito si prova delinquente, o almeno sufficientemente indiziato: Che (all'incontro) quando segua ad istanza dell'accusatore, o dell'istigatore, questo li paga, o ne resta debitore, dipendendo la di lui reintegrazione dall'evento suddetto, e sopra di che gran parte hanno i stili de' Tribunali, sicchè non si dà una regola certa, e generale.

Dovendosi ancora avvertire circa questo termine d'*Inquisizione*, che altro è il procedere per Inquisizione, cioè *ex officio*, senza querela, o accusa della Parte offesa: Ed altro è il trasmettere l'*Inquisizione*, cioè il monitorio, o la citazione, mentre ciò si fa anche in caso che si proceda per accusa.

In questa citazione dunque, narrandosi il delitto con tutte le sue circostanze, e denunciandosi all'inquisito, che egli ne sia sufficientemente indiziato; secondo la qualità delle prove, le quali siano nel processo informativo, si ammonisce a dovere dentro un certo termine prefissogli comparire avanti quel Giudice per informarlo, e scolarli della sua imputazione, minacciandolo che altrimenti non comparendo, in contumacia si procederà alle pene, le quali si devono specificare, sicchè a quelle solamente si potrà venire, e non ad altre non specificate: Per la ragione che il citato deve saperlo, acciò possa in tal maniera deliberare quel che gli sia più ispediente, e sappia a che condanna si espone, non comparendo.

Si deve ancora specificare il modo di comparire; cioè se di persona, ovvero per procuratore: Bensì che (secondo l'uso più comune) quando non si tratti di materie più che leggieri, e di cause, le quali tra Criminalisti si dicono più civili, che criminali, per ordinario si fa la citazione a comparire di persona, la quale poi si suol moderare, e si suole concedere dal Giudice la facoltà di comparire per procuratore, quando se ne faccia l'istanza, e si mostri che il preteso delitto sia tale, che non porti la pena afflittiva del corpo, conforme si è anche accennato di sopra, trattando de' Procuratori.

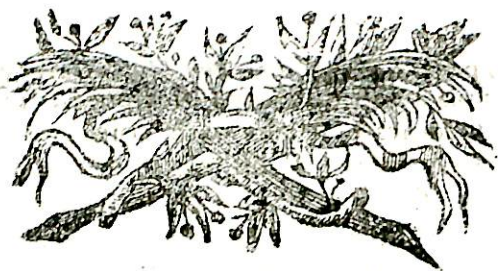
Anzi per levarli ogni pretesto di scusa, si suole, e si deve offerire il salvo condotto da ogn'altro delitto, o pregiudizio; mentre altrimenti il citato avrà sempre la scusa del non sicuro accesso.

Dall'esito di questa citazione nasce la distinzione delli due Giudizj di sopra accennati nel capitolo primo, cioè del vero, e del con-



17 tumaciale: Attesochè se il citato comparisce, e si costituisce, si camminerà con esso, o rispettivamente col suo procuratore nel Giudizio vero, con citarlo, e sentirlo in tutti gli atti: Ma se non comparirà, sicchè sia riputato contumace, si camminerà nel Giudizio contumaciale: Che però questi due Giudizj di sotto si trattano distintamente per avere una diversa forma.

18 Prima che passi il termine prefisso, e che il citato sia indeterminato, se debba comparire o no, si sogliono fare le istanze in suo nome per la moderazione delle pene comminate nel monitorio, ovvero nell'inquisizione, come eccessive, e sproporzionate al delitto, che si narra, ed alle volte si concede: Ma quando ciò non segua si deve avvertire, che il mettere le pene eccedenti servirà per la nullità della condanna contumaciale, conforme di sotto si discorre: Quando però dal processo non risultassero qualità tali, che le pene comminate non si possano dire sproporzionate, sicchè il tutto sempre dipende dalle circostanze del fatto.



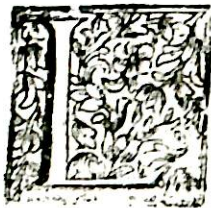
## CAPITOLO TERZO.

Del processo, o giudizio contumaciale nelle cause criminali: E particolarmente sopra il bando capitale, ed anche del bando non capitale: E sopra l'esecuzione ed effetti dell' uno, o l' altro bando.

## S O M M A R I O

- 1 Del bando capitale, che altrove si dice forgiudica.
- 2 Si deve riflettere alla diversità de' termini, o de' vocaboli de' paesi per molti effetti.
- 3 Dell' altre pene minori contumaciali, e per bando.
- 4 Se vi sia necessaria sentenza.
- 5 Delle scuse, o del termine a carcerazione.
- 6 Dell' allegazione di qualche impedimento.
- 7 Della sentenza sopra il bando capitale; e degli effetti che opera.
- 8 A che giovi l' allegare qualche scusa.
- 9 Dell' effetto del bando capitale, che il bandito non può avere commercio.
- 10 Che possa essere ucciso da ogn'uno; e come.
- 11 Se si possa uccidere fuori del territorio.
- 12 E se in luogo immune.
- 13 Dell' ignominia della pittura in luoghi pubblici.
- 14 Dell' esilio de' parenti.
- 15 Della pratica contro la sua persona quando sia preso vivo.
- 16 A che fine se gli assegna qualche termine.
- 17 Della ragione per la quale il monitorio, o la citazione deve esprimere le pene.
- 18 Se il bandito capitale si renda intestabile.
- 19 Delle nullità del processo contumaciale.
- 20 Di quella della giurisdizione, o incompetenza.
- 21 Come debba il Giudice delegato concepire la citazione.
- 22 Della nullità per il difetto della citazione.
- 23 Dell' altra nullità per l' eccesso delle pene, o per l' incongruenza del termine, o del luogo.
- 24 Per quali delitti si può convincere il bando capitale.
- 25 Che vi si ricerchino indizj per i tormenti.
- 26 Dell' esecuzione della citazione.
- 27 Dell' eccesso delle pene comminate.
- 28 Dell' altre specie di scusa.
- 29 Della purgazione della contumacia dentro l' anno.
- 30 Quando le nullità non pregiudichino al Terzo.
- 31 Della forgiudica nel Regno di Napoli.





**I** E maggiori difficoltà, e le più frequenti dispute, le quali occorrono in questo Giudizio Criminale contumaciale, riguardano il caso della condanna alla pena ordinaria, la quale viene spiegata col termine di *bando capitale*, ovvero della vita, così nella Curia Romana, come in molte altre Parti d' Italia: E nel Regno di Napoli s' esplica col termine di *forgiudicazione*; sicchè ivi si dicono *forgiudicati* quelli, li quali in Roma diciamo *banditi della vita*: Usandosi ivi questo termine di *banditi* ne' ladri pubblici di campagna, e grassatori delle strade, che in Roma si dicono *assassini di strada*.

E da questa diversità di termini, in molte materie anche giuridiche, e forensi, nell' uno, e l' altro Giudizio Civile, e Criminale, tra due Principati confinanti, e vicini, anzi con qualche connessione, nasce la prova di quel che nel Proemio, ed in molti altri luoghi si è accennato, della maggior difficoltà, che sia oggidì in questa facoltà legale pratica, di quel che fosse in tempo dell' antico Imperio Romano, quando da per tutto era un Principato, ed una legge sola, e correato gli stessi termini, sicchè quegli, il quale fosse dotto, e ben pratico Giuriconsulto in un luogo, era tale da per tutto: Il che oggi non si può dire; attesochè quello, il quale sia un' eccellente, e primario Avvocato in un Principato, andando nell' altro, sarà un' uomo novo, e quasi idiota, per la direzione delle cause: Anzi da un Tribunale all' altro d' uno stesso Principato, o dentro una stessa Città, conforme anche si accenna nella Relazione della Curia, trattando de' Curiali.

Si discorre però di questo Giudizio contumaciale col presupposto, che porti il bando capitale come produttivo de' più gravi pregiudizj, e di maggiori conseguenze, mentre a proporzione di quello che si dice con tal' occasione, si può inferir al bando minore della galera in vita, ovvero a tempo, o pure dell' esilio che in Roma, ed in altre Parti si usa anche in contumacia, ma altrove non si usa: Poichè quando non si può venire alla *forgiudica*, si resta nel termine di contumace con qualche pena, o multa nella roba, nè si usa questa condanna contumaciale alla galera, ovvero all' esilio.

Quando dunque l' inquisito non comparisca nel termine stabilito nel monitorio, ovvero nell' inquisizione trasmessagli, e che ( secondo i diversi stili, o pratiche de' Tribunali ) venga  
ripu-

riputato contumace; in tal caso cade la disputa nella Curia e negli altri Tribunali dello Stato Ecclesiastico, i quali si regolano con la stessa pratica, in queste materie criminali, secondo lo stile quasi comune di tutti i Principati: Che i Tribunali inferiori e subordinati si regolano con lo stile de' i Tribunali maggiori delle Città Metropoli, ovvero residenziale del Principe: Se vi sia di bisogno, che segua la sentenza condannatoria, ovvero declaratoria sopra l' incorso delle pene contenute nel monitorio per divenire bandito: O pure che basti la sola contumacia.

Nasce la ragione del dubitare da una Costituzione detta l' Egiziana, la qual dispone, che i contumaci si debbano avere per confessi, e per condannati alle pene comminategli: Nondimeno in pratica è ricevuto il contrario, che vi sia necessaria la sentenza: E ciò con molta ragione, mentre possono occorrere molte cose, le quali siano stimite dal Giudice degne di scusare dalla contumacia: Come ( per esempio ) quando, non essendo seguita la citazione personale, nè costando che la medesima persona sia stata vista nel luogo stesso, o altro adiacente, doppo trasmessogli il monitorio, per qualche congiunto si alleggi la sua assenza, ovvero la sua carcerazione, o altro impedimento simile in altro luogo, sicchè rispettivamente si domandi il termine competente ad avvisare l' assente del monitorio trasmessogli a sua casa, ovvero in mano de' domestici, e de' parenti, acciò sapendolo possa ubbidire, e comparire, non essendo dovere che in tanto si dichiarì contumace, mentre non si sà se si debba risolvere ad ubbidire, o no: Ogni volta che ( conforme si è accennato ) non sia una assenza, o latitanza affettata, ed inverisimile.

E lo stesso si dice, quando si allegasse la carcerazione, ovvero l' arresto, o il precetto di un' altro superiore sotto pene gravi, o altro impedimento simile: Che però non vi cade una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali sopra ciò v'è regolato l' arbitrio del Giudice.

E per conseguenza è necessaria la suddetta sentenza, o dichiarazione, con la quale venga quel contumace dichiarato bandito, ed incorso nell' altre pene comminategli: Come per ( esempio ) in Roma, e nello Stato Ecclesiastico sogliono essere la confiscazione de' beni, e la privazione degli officj, dignità, beneficj, e pensioni.

Purchè però espressamente si dica; mentre non dicendosi, il solo bando capitale non cagiona questo effetto di privazione, d' officj, dignità, beneficj, e pensioni, se non quando il bando seguisse per un delitto, il quale per disposizione della legge comune,



mune, o particolare, portasse seco questa pena, la quale in tal caso si dice nascere dal delitto, e non dal bando conforme s'accenna nella materia de' Beneficj, e delle Pensioni.

8 Suole però riuscire profittevole questa cautela di allegare qualche scusa, o qualche timore, o veramente opporre dell'incompetenza del Giudice, e del difetto della giurisdizione, ancorchè l'eccezione fosse poco rilevante, e che meritasse di essere rejeta; attesochè porta qualche termine, e qualche discussione, con la quale si guadagna del tempo, il quale si stima la miglior medicina in queste materie.

9 Seguito dunque che sia legittimamente questo bando, o veramente questa condanna contumaciale, ne seguono molti effetti pregiudiziali al condannato, ed al bandito: Primieramente, che rigorosamente gli è proibito ogni ricetto, ed ogni commercio: E particolarmente in questo Principato, nel quale vi sono Bolle rigorosissime sopra questa ricettazione, o commercio con banditi, e queste Bolle sono in pratica, ed in osservanza, nella quale sta tutto il punto per il buon governo della Repubblica ( importando poco che vi siano le buone leggi, quando non ve ne sia l'osservanza ) che però questo bando importa propriamente quel che appresso gli antichi Romani si esplicava con l'interdizione dell'acqua, e del fuoco, come elementi necessarj alla vita umana, e che dipoi appresso gli altri antichi più moderni si soleva esplicare col termine della diffidazione.

10 L'altro effetto è quello, che può da ciascuno, dentro però il territorio, e la giurisdizione di quel Giudice, o magistrato, che l'abbia bandito, esser lecitamente ucciso, con facoltà di troncarsegli il capo, per poterlo presentare allo stesso Giudice, ovvero ad un'altro dello stesso territorio, o Principato, dentro il quale cammina il bando, per ottenerne il premio della taglia che già vi fosse, ovvero d'esser egli rimesso dal suo bando, o da altra condanna, e pregiudizj; che però fatta la legittima ricognizione ( secondo gli stili de' Tribunali ) che quel capo sia di quella tal persona, la quale fosse legittimamente bandita, e che tuttavia stesse già in quello stato di bando, sicchè non avesse salvo condotto, o altra legittima assicurazione, in tal caso quel capo s'espone in pubblico, e l'uccisore, ovvero quegli il quale lo presenta, ne ottiene il premio, come sopra.

11 Ma quando l'omicidio fosse seguito fuori del territorio, dal quale quel tale non era bandito, o veramente che stesse sotto qualche salvo condotto, o assicurazione, che nel Regno di Napoli si dice *guidatico*: In tal caso sarà omicidio illecito, e punibile, mentre deve seguire in quel luogo, o territorio, nel quale sia bandito:

dito: E sebbene alcuni zelanti magistrati, ed ufficiali sogliono procurare di fare uccidere, o veramente di far prendere i banditi nel territorio alieno, per trasportarli vivi nelle loro forze all'effetto di punirli, ovvero d'avere le loro teste per farle esporre, non castigando, ma premiando quelli li quali ciò facciano: Nondimeno, ciò sarà di fatto, ed il superiore di quel luogo, nel quale occorra il caso, se avrà in mano li autori, li castigherà come delinquenti per un'omicidio illecito.

12 Cadendo la questione, quando ciò seguisse in Chiesa, o in altro luogo immune, se si possa dire atto lecito, o illecito, e punibile: Nascendo la ragione del dubitare dalla questione; se le Chiese, e gli altri luoghi sacri, o immuni, si dicano essere, o no nel territorio del Principe secolare: Attesochè, se sono nel territorio, in tal caso l'atto per il foro esterno secolare resta lecito: Ed (all'incontro) resta illecito se saranno fuori: Ma sopra ciò non è mia parte fermare cos'alcuna, per l'accennata ragione di non aver praticato, nè di praticare queste materie criminali; che però se ne lascia il suo luogo alla verità: Intendo bensicchè appresso i pratici sia stimata più probabile, e fondata, e più comunemente ricevuta l'opinione, che siano nel territorio, con il privilegio dell'esenzione, secondo la distinzione accennata nel titolo della Giurisdizione nel libro terzo; che però l'atto non sarà illecito per ragione dell'omicidio proibito, ma sarà tale per ragione del sacrilegio, e della violazione dell'immunità ecclesiastica, incorrendo le pene di questo delitto, e non quelle dell'omicidio.

13 Il terzo effetto ( secondo il diverso stile de' paesi, e la diversa qualità de' delitti, più gravi, ovvero più scandalosi ) è quello dell'ignominia, cioè che in pittura esposta in luogo pubblico, l'immagine di quel bandito si mette in figura di appiccato alle forche per il collo, ovvero per un piede: Essendo ciò solito farsi, così per l'ignominia, e per la mortificazione de' parenti, e per esempio è terrore degli altri, come ancora acciò siano invitati anche i forastieri, avendo in tal maniera notizia del bando, e della persona, ad ucciderlo, per riportarne gli accennati premj: E ciò si suol praticare, secondo le leggi, e li stili particolari.

14 Anzi quando siano banditi facinorosi, i quali non contenti de' delitti commessi, per i quali abbiano avuta la condanna, continuino a farne degli altri, ed a turbare la pubblica quiete, si suole venire all'esilio de' parenti fino ad un certo grado, secondo i diversi stili, sicchè non vi cade una regola certa, e generale: Però in questo Principato ciò non si suol praticare.

15 Ed il quarto effetto maggiore, e più pregiudiziale per lui è quello, che quando dalla famiglia della Corte, o veramente da



un particolare, per gli accennati premj, sia carcerato, e presentato al Giudice vivo, non è ammesso a difese, nè alla prova della sua innocenza, o veramente ad altra esculpazione, ma solamente si fa un processo sommario sopra la ricognizione, o confronto della sua persona, e ritrovandosi che sia veramente quel tale con i soliti rincontri, di nome, di cognome, patria, aspetto, ed altri segni, ed anche alle volte quello dell'età: Non bastando quel solo del nome, e del cognome per l'uso frequente, che molte persone si trovano d'uno stesso nome, e cognome, anche d'una stessa patria: Che però per tal'effetto vi bisogna il suddetto processo sommario, con la recognizione de' testimonj, li quali dicano che quella persona sia quella stessa la quale si contiene nella sentenza del bando; si viene subito all'attual esecuzione della vita, in quella forma che sia proporzionata all'uso del paese, ed alla qualità della persona, o del delitto, con la mannara, o col laccio, o con la mazzola, o pure col fuoco, secondo che i delitti ricercano: Sicchè a questi tali non resta altro ricovero, se non quello della nullità del processo, il quale per altro con la contumacia resta legittimato, ancorchè non siano ripetiti i testimonj, nè siano seguiti quegli altri atti, li quali sono necessarj per la legittimazione, e compilazione del processo col Reo presente.

16 Che però a questo effetto, doppo fatta la recognizione della persona, se gli assegna un breve termine, a dire la causa, per la quale non si debba venire all'esecuzione della sentenza, acciò possa allegare qualche nullità, col mezzo della quale si sogliono questi banditi frequentemente salvare dal suddetto rigore, il quale altrimenti avrà il suo luogo.

Per quella ragione, che contro il contumace si finge il tutto alla peggio, cioè che il processo sia legittimato, e che abbia confessato il delitto, con tutte le qualità, e circostanze contenute nel monitorio, ovvero nell' inquisizione, o citazione trasmessagli.

17 Come ancora a questo fine si ricerca quel che di sopra si è accennato; cioè che il monitorio, ovvero l'inquisizione, o citazione debba contenere distintamente il delitto, uno, o più, con tutte le circostanze contenute nel processo informativo, e le pene, alle quali ( quando non comparisca ) si pensa condannare; mentre in tal caso si deve avere il delitto per vero, e che non si discolpi sufficientemente, acciò sapendo il tutto, possa deliberare se debba comparire, o no, ed a quali pregiudizj si espone, non comparendo con la contumacia.

18 Alcuni vi mettono un'altr'effetto dell'intestabilità, e della perdita d'ogn'altra facoltà di disporre del suo avere, volendo che

che il bandito capitale diventi servo della pena: Però questa opinione non ha fondamento alcuno; e perciò con ragione viene più comunemente riprovata, mentre oggidì non si danno più i veri servi della pena: A tal segno, che anche que' delinquenti, i quali per verità siano condannati alla pena ordinaria della vita, e che attualmente si facciano morire per mano del ministro della giustizia, quando non siano anche condannati nell'altra pena della confiscazione de' beni, fanno testamento, o in altra maniera dispongono del loro avere: Che però in quelle Parti, nelle quali sia in uso la confiscazione, ciò non segue in pratica per il difetto del soggetto, cioè per non aver robba di che disporre: Ma quando ve ne restasse, cioè che fosse fuori del territorio, si potrà esercitare tal facoltà: E perciò molto più si potrà fare per uno, il quale sia condannato con una finzione; che però ritiene tutte quelle cose, delle quali nella sentenza non sia privato.

19 Si restringono dunque per ordinario tutte le difficoltà, o le dispute al punto della validità, o nullità di questo processo contumaciale, così per isfuggire il suddetto rigore della pena nella persona, quando capiti in mano della Corte, come ancora per isfuggire l'ignominia della pubblica esposizione del capo: quando sia ucciso: Ed anche per evitare la confiscazione de' beni, ancorchè sia ucciso, ovvero che muoja naturalmente.

Per quel dunque che appartiene all'invalidità di questo processo, o giudizio, la quale (come sopra) fuol'essere l'unico refugio de' banditi per isfuggire il suddetto rigore, quando capitino in mano della Corte: Per più capi si suole pretendere la nullità: Primieramente cioè per il difetto della giurisdizione, ovvero della competenza del Giudice: Secondariamente per il difetto della citazione: Terzo per difetto di non essersi bene accusata la contumacia, e servati i dovuti termini: E quarto per l'ingiustizia notoria, e certa della condanna.

20 Circa la prima specie dell'incompetenza del Giudice: La decisione dipende dalla sua qualità; cioè se sia un'incompetenza certa, e totale; sicchè non vi sia attacco, nè pretesto alcuno di quel Giudice con quell'inquisito, e bandito da lui non solamente per la diversità del foro in generale: Come (per esempio) il Giudice laico col chierico, mentre questo caso è indubitato, ma ancora nello stesso genere del foro laicale: perchè non vi sia niuna competenza, dell'origine, o del domicilio, o del luogo del delitto, o della contrattazione: o pure perchè sia un Giudice delegato ad un certo genere di cause, o di persone, sotto il quale genere sia certo che non venga, nè quella causa, nè quella persona; onde in sostanza quel Giudice si debba riputare per persona privata a ri-



a rispetto di quella persona: E questa specie d' incompetenza come quella che nasce da un totale difetto della giurisdizione, cagiona la nullità, per quella ragione che il citato non era tenuto comparire avanti di lui, e che potea disprezzare quella citazione, e per conseguenza non si sia possuto riputar contumace.

21 Che però quando il caso porta, che si tratti di Giudice delegato, con una delegazione particolare in quella causa, nella quale per altro non vi averebbe che fare: Acciò la citazione obblighi il citato a comparire, e che altrimenti possa esser fatto contumace, vi bisogna, che nella citazione, non solamente si enunci la delegazione, ma che se ne inferisca il tenore, acciò il citato lo sappia; mentre altrimenti, sapendo che quegli il quale lo cita, a rispetto suo, sia una persona privata, lo può disprezzare: Eccetto se si trattasse d' una delegazione notoria; O veramente che la citazione fosse fatta nel luogo, nel quale fosse presente il delegante, col concorso di circostanze tali, che il citato si stimasse in obbligo di crederlo.

Ma se l' incompetenza non sia totale, cioè che quel Giudice vi abbia qualche ragione di competenza, ma che sia per qualche motivo ricusabile, per capo di disposizione: Overo per ragione di prevenzione della causa da un' altro Giudice anche competente: O pure per una competenza maggiore, e per ragione d' un foro più privilegiato d' un' altro: In tal caso non entrerà la nullità per due ragioni: Una, cioè che il citato deve imputare a se stesso perchè causa non abbia opposto dell' incompetenza, e declinato quel foro: E l' altra, per l' accennato effetto della contumacia che fa presumere il consenso del contumace nella forma la quale sia a lui più pregiudiziale, e per conseguenza che si presuma il consenso nella giurisdizione, la quale, quando vi sia abitualmente, resta prorogabile; il che non è nel caso antecedente del difetto totale, per la regola che non è prorogabile quella giurisdizione la quale non vi sia, nè il consenso della Parte può fare, che un privato diventi Giudice.

22 Quanto all' altra specie di nullità per il difetto della citazione: Questa può seguire in più maniere; cioè, o che sia malamente eseguita, o veramente che sia in altro modo malamente concepita.

Il difetto dell' esecuzione può nascere, perchè non si sia osservata la forma ordinata nel monitorio: E sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale mentre dipende dal tenore del monitorio, dal quale apparisce in che forma si sia ordinata la citazione, e se questa si sia osservata, o nò; nel che ha gran parte

parte lo stile del Tribunale; sicchè basta sapere la regola, che quando non si sia osservata la forma della citazione, questa sia invalida, e s'abbia per non fatta, per doverla poi applicare secondo le circostanze del fatto.

E quanto all' altro difetto, che la citazione sia malamente concepita: Ciò può seguire per più capi. Uno, cioè perchè contenga un termine troppo breve, ed incongruo, nel quale non sia possibile il comparire; mentre in tal caso la citazione non obbliga per niente: L' altro che fosse notoria l' incongruenza del luogo, ovvero del tempo, e della stagione, e che fosse certo il citato di non esser tenuto obbedire, il che o cagionerà nullità in alcuni paesi, ed in altri ne competerà la restituzione in integro, per la quale questa sia stimata giusta causa: Il terzo, quando fosse mal concepita la narrativa dell' inquisizione, con tutte le circostanze, conforme di sopra si è accennato: Quarto, quando la citazione si debba dire invalida, come ordinata fuori del territorio, e della giurisdizione: O veramente come decretata in giorno non giuridico, ma feriato, nel quale non si potesse fare, il che dipende dagli stili, ed anche dalla qualità de' casi, in molti de' quali si può procedere anche in giorno feriato.

E finalmente, se dagli stessi atti del processo informativo apparisse, che il monitorio non si potea trasmettere, ovvero non con quella pena, o perchè non vi fossero indizj sufficienti, o veramente che fosse certo, e chiaro, che per quel delitto, o presupporlo vero, e provato, con un processo ben legittimato, non vi potesse cadere la pena ordinaria della vita, o altra comminata.

23 La ragione di questi due difetti è chiara, attesocchè, circa il notorio eccesso della pena, non può la finzione operare più della verità; mentre per disposizione della legge, la può imitar, e supplire, ma non la può superare: Che però, se essendo l' inquisito nelle forze del Giudice, anche confessò, o convinto, non potrebbe essere condannato alla pena della vita, quindi segue che non potrà ciò seguire in contumacia, e per una finzione; mentre la contumacia opera che il contumace si debba fingere per presente, e per confessò, sicchè in suo pregiudizio il processo s' abbia per ben legittimato, ma non rende maggior il delitto, nè fa crescere la pena.

24 E quindi nasce, che sebbene nel suddetto Regno di Napoli, quegli antichi Criminalisti credeano, che si potesse mandare la citazione *ad informandum*, ed a *forjudica*, che vuol dire lo stesso che il bando capitale per quei delitti, per i quali entrasse la pena della mutilazione de' membri, ancorchè non vi entrasse la pena della vita: Nondimeno giudiziosamente, e con ragione, appres-



so i più moderni tal'opinione è stata riprovata, ed è bandita dalla pratica.

24 Con ragione ancora è necessario, che all'effetto del bando capitale vi siano indizj sufficienti a' tormenti, senza i quali l'inquisito, anche presente, non potea essere legittimamente sottoposto all'esame rigoroso, mediante il quale nascesse la legittima confessione, che per altro sarebbe illegittima, e malamente estorta: Dunque se non ostarebbe la confessione vera, per la condanna alla pena ordinaria, molto meno dovrà ostare la finta, e la contumacia.

26 Sopra l'esecuzione della citazione si suol disputare, se sia valida, ed obbligatoria, quando essendo decretata validamente, cioè in giorno legittimo, ed in luogo congruo del proprio territorio, sia stata eseguita fuori di quello, o veramente nel territorio, ma in luogo immune, come ( per esempio ) in Chiesa: Ed ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni: Pare nondimeno, che sia più probabile, e più comunemente ricevuto, che l'esecuzione sia valida, ed obbligatoria, per quel che se n'è discusso di sopra nel titolo della Giurisdizione: E quanto all'esserfi eseguita in giorno feriato, vi si scorge anche la stessa varietà delle opinioni: E pare che sia più comunemente ricevuto, che non si possa fare, quando lo stile non sia in contrario. O veramente che le circostanze del fatto necessitassero ad eseguirla in quel giorno, perchè per colpa, o malizia di colui, il quale abbia ad essere citato, non sia eseguibile in altro tempo.

27 Si deve avvertire però, circa quel difetto, il quale nasce dall'eccesso, ovvero dall'incongruenza della pena, che ciò deve esser certo, ma non già quando a tutto rigore vi possa entrare, cioè che vi siano circostanze tali, che di giustizia ne sia dovuta la moderazione; mentre in tal caso si deve dire in colpa il citato, perchè non abbia fatto le istanze per la moderazione, conforme di sopra si è accennato, quando dell'eccesso non apparisca dallo stesso processo informativo.

Si può dare ancora questa nullità del chiaro eccesso della pena, anche se il delitto di sua natura lo portasse, per la qualità del delinquente, quando di questa apparisse dallo stesso processo informativo in tempo che si è decretato il monitorio: Come ( per esempio ) per la minor età, la quale regolarmente scusa dalla pena ordinaria, quando le circostanze del fatto siano tali, che si debba camminare con la regola che non entrino le limitazioni, per quel che sopra ciò si discorre di sotto nel capitolo settimo.

L'altra specie di nullità suol'esser quella di non esserfi ben' accusata

28 fatta la contumacia in giorni giuridici, e coll'osservare i suoi termini secondo lo stile del Tribunale, dal quale in ciò dipende il tutto: Che però non facilmente vi si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, e ad ogni luogo.

Si può ancora dare il caso della scusa per un'ingiustizia notoria, per la quale sarebbe una chiara iniquità, ed un rigore totalmente irragionevole l'eseguire tal condanna contumaciale, ancorchè la sentenza si possa dire valida, e ben fatta, secondo quello stato, o tempo: Come ( per esempio ) se essendovi nel processo informativo indizj sufficienti a tortura, in maniera che giustamente, e validamente si sia trasmesso il monitorio, o l'inquisizione, ed anche si sia proceduto agli altri atti contumaciali, si fosse dopo accidentalmente scoperto, che la verità fosse in contrario, sicchè senza le difese formali, di ciò apparisse, e fosse certo appresso il Giudice: Cioè, se ( per esempio ) per confessione, o per prova concludente apparisse, che quel delitto fosse stato commesso per un'altro, onde gl'indizj si scoprano fallaci, conforme più volte ha insegnato la pratica: O veramente che dopo; con prova certa, la quale fosse fatta in altra maniera che per via delle difese del contumace, quei testimonj, dall'esame de' quali nel processo informativo nascono gl'indizj, si convincessero per falsi, e che fosse stata una mera impostura, con casi simili, e quali si adatti la medesima ragione.

29 Si concede ancora la purgazione di questa contumacia dentro di un'anno, nello spazio del quale se il bandito si costituisca, in tal caso viene ammesso alle difese, ed a purgare gl'indizj: Che però appresso i Beneficialisti stà ricevuto, che quando la sentenza contumaciale porta la pena della privazione de' beneficij, questi dentro l'anno non si dicono vacare, nè si devono conferire, mentre la vacanza è incerta, e ( come essi dicono ) stà in pendulo, per la suddetta facoltà di purgare la contumacia: Ma passato l'anno questa facoltà si perde, quando dal Principe Sovrano, ovvero da altro Magistrato, il quale abbia tal facoltà, non se ne conceda la restituzione in integro, o veramente una graziosa abilitazione: Però sopra di ciò non cade una regola certa, per esser materia arbitraria, e di grazia più che di giustizia, o veramente di Giustizia distributiva, più che di commutativa.

Riguarda tutto ciò il corso, e la perfezione del giudizio, ovvero del processo contumaciale: Ma quando sia compito, in tal caso suol entrare l'altra ispezione sopra la liberazione dal bando per graziosa restituzione del Principe, ovvero d'altro Magistrato, il quale ne abbia la podestà, o pure per la presentata di qualche bandito vivo o morto, o per indulto generale; ma di ciò si discorre di sotto nel capitolo ottavo.



Si deve però avvertire circa le suddette nullità, che giovano bene al bandito per isfuggire il rigore dell'esecuzione della sentenza, sicchè possa essere ammesso alle difese, e per toglier di mezzo la condanna: Ma ciò non deve pregiudicare al terzo, il quale affidato dal bando del Giudice, abbia ucciso, ovvero presentato vivo quel tale, come bandito: Così per l'esenzione dall'omicidio: Come ancora per ottenere il premio della presentata, con la remissione del suo bando, o di qualch'altro pregiudizio. Che però spesso volte occorre in pratica, che la presentata d'un bandito giovi a colui il quale la faccia, e nondimeno che dopo quel bandito presentato la scampi per questo capo di nullità.

<sup>31</sup> Nel suddetto Regno di Napoli non si pratica questo termine dell'anno a purgare il bando, ma si tiene un certo stile diverso, cioè che dopo accusata la contumacia, e dichiarata quella persona per contumace vero, che si suol dire *fuorbandito*, si aspetta per un anno prima di venire alla sentenza della forgiudica, e dopo questa non è più ammesso alla purgazione della contumacia, che in sostanza vuol dire il medesimo, con una sola mutazione di formalità circa quest'effetto: Vi è però la diversità notabile per gli altri effetti, cioè che ivi dentro quell'anno non si può dire bandito capitale, ma solamente si dice contumace della Corte, sicchè non può essere ucciso lecitamente, nè meno è proibito il suo commercio, con altri effetti che risultano dalla sentenza del bando.

Benì che ivi si usa alle volte, che per alcuni delitti gravi, e particolarmente quando si tratta di omicidio con archibugio, si abbrevi di questo termine: Ed anche è frequente l'uso de' *salvicondotti*, ovvero delle assicurazioni, le quali ivi dicono *guidatici*; per un certo termine prefisso, dentro il quale possa quel bandito avere in mano, uno, o più banditi per rimettersi, che ivi si dice *indultarsi*, così richiedendo la necessità del paese per la gran frequenza de' banditi.

Quando dunque il bando sia nullo, in tal caso cessano i suddetti rigori, e quell'inquisito si ammette alle difese, e bisogna legittimare li processi nella maniera che si va discorrendo nel capitolo seguente del processo col Reo presente.

## CAPITOLO QUARTO.

Del Giudizio, ovvero del processo Criminale vero, contro l'inquisito presente, il quale stia nelle forze del Giudice: E dell'esame rigoroso, il quale si fa con i tormenti: E degli altri atti, li quali si facciano fino alla condanna, o veramente all'assoluzione.

## S O M M A R I O.

- 1 Dell'esame; o costituito del reo.
- 2 Del termine alle difese; e dell'assegnazione de' difensori.
- 3 Della carità, la quale in Roma si usa in questo proposito.
- 4 Della legittimazione del processo, e della repetizione de' testimonj.
- 5 Quando si esca dallo stile ordinario in questa legittimazione del processo.
- 6 Che alle volte si venga all'esame rigoroso con i tormenti, prima delle difese.
- 7 Non si viene a questo esame senza indizj sufficienti, ed altrimenti la confessione è nulla.
- 8 Se la confessione spontanea scusi dalla pena ordinaria della vita.
- 9 Dell'altra difesa dopo i tormenti, e la legittimazione del processo.
- 10 Dello stile de' Fiscali nell'esame de' testimonj a difesa.
- 11 Sopra che si faccia il processo defensivo, e della repulsa de' testimonj.
- 12 Si distinguono più casi, o ispezioni sopra la spedizione della causa.
- 13 Della confessione del reo, e della sua efficacia, ed operazione.
- 14 Dell'eccezioni contro la confessione.
- 15 Delli tormenti, che si danno anche al confesso per i complici.
- 16 Del convinto, che resta tale, non ostante le difese.
- 17 Degli indizj indubitati.
- 18 Del caso che non vi sia prova concludente, ma più che semipiena, che cosa si debba fare.
- 19 Dello stile buono della Curia per regolare l'arbitrio in questo caso.
- 20 Quando convenga venire all'assolutoria, ma che gl'indizj non siano purgati affatto.
- 21 Degli effetti dell'assolutoria per difetto di prove sufficienti.
- 22 Del rilascio con sicurezza.
- 23 Dello stesso che nel numero 6. de' tormenti, e modo di usarli; e delle diverse loro specie.
- 24 Delle persone incapaci de' tormenti.
- 25 Dell'ordine da tenere per tormentare più rei di uno stesso delitto.
- 26 Di quello che segua dopo li tormenti; e che cosa si ricerca acciò la confessione.



*confessione fatta nelli tormenti vaglia circa la ratificazione.*

- 27 *Dell'appellazione; quando; e come si dia nella Curia in criminale.*  
 28 *Se li moti proprij, i quali negano l'appellazione, siano esorbitanti, o no.*  
 29 *Nelle cause criminali giova molto la celerità del castigo.*  
 30 *Della materia delle prove, quando siano sufficienti, o no.*

## C A P. IV.



1 **N**ell'altro caso che, cessando la contumacia, l'inquisito, o per forza, o per obbidienza alla citazione, ovvero per spontanea presentazione, si ritrovi presente sotto le forze del Giudice, e nelle carceri: Quando nel processo informativo vi siano indizj, li quali siano sufficienti all'esame semplice, che si faccia per ritrovare la verità; in tal caso si viene al suddetto esame, il quale si dice il *costituto*, e questo si suole ripetere più volte, e quando il Reo persista nella negativa, se che si tratti di delitti, per i quali possa essere luogo all'esame rigoroso per mezzo de' tormenti, si deve badare, se vi siano indizj sufficienti per tal specie di esame, che volgarmente si dicono *indizj a tortura*, ed allora si viene alla contestazione della lite, con la quale ( conforme i Criminalisti dicono ) il nome di quel tale si descrive tra i Rei; cioè che precedenti uno, o più esami, o domande, o costituiti, sopra di quello di che venga inquisito, ed indiziato, e denunciandosegli le pretensioni dell'accusatore, ovvero del Fisco con gl'indizj che vi siano, anche con la lettura del processo, secondo in vari stili, se gli assegna un termine competente alle difese ad arbitrio del Giudice, circa la maggiore, o minore brevità del quale non si dà una regola certa, per dipendere dalla qualità de i casi; mentre alle volte, quando si tratta di delitti scandalosi, sicchè convenga per buon governo di farne apparire il castigo, con ogni maggior celerità possibile, si danno termini brevissimi per le difese, ed a purgare gl'indizj che sono contro di lui. Ed in quello stesso atto se gli dimanda se abbia i propri Avvocati, e Procuratori, e non avendoli, perchè la sua povertà non lo comporti, assumono la sua difesa l'Avvocato, ed il Procuratore de' poveri, i quali sono stipendiati dal Pubblico, e lo devono fare per l'ufficio loro: Bensì che anche in questo caso de' poveri, se il Reo non confidando totalmente di questi pubblici, ed ordinari difensori, il che non suole accadere, faccia l'istanza che si deputi qualche altro da lui nominato, nel quale egli confidi; in tal caso quegli il quale sia richiesto a fare la carità, per ordinario non lo suol denegare.

Ed a questo fine, in Roma molto lodevolmente, e con esemplare pietà imitabile da tutti, la compagnia della Carità, nella Chiesa

sa di S. Girolamo tiene stipendiato un Curiale, il quale parimente si chiama il Procuratore de' poveri, nella stessa maniera, che si chiama l'altro stipendiato dal Principe, sicchè i Procuratori sono due, conforme si discorre nella Relazione della Curia nel capitolo quadragesimo primo.

Seguita l'assegnazione di questo termine, con l'atto consecutivo della pubblicazione del processo informativo, del quale si offerisce, e si dà la copia, quando si voglia: Se il Reo non vorrà dare i testimonj per repetiti, ed il processo per legittimato, in tal caso deve l'accusatore, ovvero il Procuratore del Fisco legittimare le prove già fatte nel processo informativo, con la repetizione de' testimonj, citata la parte, all'effetto di dare anche gl'interrogatorj, per la regola legale che i *testimonj esaminati senza questa citazione* non fanno prova alcuna.

Bensì che in ciò non cade una regola certa, mentre in alcune Parti, per la pratica più frequente, il Reo per isfuggire queste lunghezze, e per liberarsi quanto prima dalle molestie delle carceri con le difese, suol dare il processo per legittimato, ed i testimonj per repetiti, ed esaminati, approvandoli quanto alla forma dell'esame solamente, riferbandosi d'impugnarli, nel detto, e nelle persone, eccettuati i morti, e gli assenti, se a rispetto di questi, così complice, mentre in effetto per lo più questa repetizione in alcuni paesi importa una mera cerimonia, più tosto pregiudiziale al Reo nel consumare maggior tempo, per rispetto di quel Tribunale, nel quale in alcuni casi particolari non si sogliono ammettere gli interrogatorj della Parte, ed anche l'altra miglior pratica dell'intervento dell'interprete, come si fa in civile per quel che si è accennato nella Pratica Civile nel capitolo dieciotto: E sebbene nella Curia si ammettono gl'interrogatorj, ad ogni modo in ciò con chirografi speciali ( secondo la qualità delle cause ) la pratica suol essere varia: O veramente perchè la repetizione con gl'interrogatorj stabilisce meglio per lo più il detto delli testimonj del Fisco: Però non è materia capace di una regola certa, e generale applicabile indifferentemente ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso da considerarsi secondo la prudenza del difensore.

Alle volte però si dà il caso, che comple il doverfi fare questa repetizione per avere occasione di tirare in lungo, mentre quando si tratta di cause gravi, e che i difensori sappiano, o credano, che quel Reo sia veramente delinquente, la migliore difesa si suole costituire nella lunghezza, per godere il beneficio del tempo, e delle buone congiunture, che nel progresso si possono avere: E particolarmente quando occorresse,



che i testimonj fossero assenti, ovvero in altra maniera impediti: Dicendo i Criminalisti, che sia molto minore in travaglio del lungo carcere, con la speranza di poterne uscir libero, che uscirne presto per la strada della mannaja, o della forca, o della galera.

Ma perchè all'incontro, quando si tratta de' delitti scandalosi, e di mal' esempio, de' quali comple fare quanto prima la dimostrazione, i ministri fiscali stimano pregiudiziale alla causa questi sutterfugj, e dilazioni: Però nel Tribunale, particolarmente del Governatore di Roma, dove per lo più si trattano le cause criminali delli delitti che occorrono nella Città, e nel suo distretto, o sia per facoltà data generalmente dalle Bolle, o dal Papa come Principe Sovrano, al Governatore, o ad altro Magistrato: O veramente sia per facoltà speciale che le gli comunichi in ciascun caso con l'oracolo della voce viva, si supplisce questo difetto, e si cammina col processo informativo legittimato per mezzo del confronto delli testimonj con l'inquisito secondo le circostanze particolari.

Maggiormente quando il detto de' testimonj venga bene amminicolato da altri indizj, e molto più quando nel suddetto esame solamente verbale, il quale si dice il *costituto*, mediante il quale si fa la contestazione della lite, il Reo abbia confessato il delitto, o veramente che sia ben convinto, o che vi concorrano indizj indubitati, sicchè chiaramente si veda la verità, e che il dimandare la repetizione sia per una sola cautela di tirare in lungo.

Anzi alle volte, quando così ricerchi la qualità della causa, e che il Reo stia su la negativa, si suole interporre l'arbitrio di venire all'esame rigoroso per mezzo de' tormenti, alle volte (secondo la qualità de' casi) anche prima di concedere il suddetto termine a fare le difese: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, essendo materia arbitraria, la quale va regolata dalle circostanze particolari, non essendo solito ciò praticarsi, se non di raro, e per causa più che giusta, per lo servizio della Reppubblica, e della giustizia: E quando si stimi doverli fare, si piglia l'oracolo del Papa.

Non si deve però venire al suddetto esame rigoroso, nel quale possa nascere la confessione del Reo, la quale quando poi sia ratificata si stima la miglior prova che si dia, e che basti a condannarlo, senza che precedano gl' indizj sufficienti alla tortura, nella stessa maniera che si è discorso nel capitolo antecedente in proposito della confessione contumaciale: Sicchè, facendosi altrimenti, la confessione sarà nulla, come malamente estorta: Tuttavia quando vi sia, questa è un mal' inimico per il Reo, ed difficilmente lo suol salvare: almeno dalla pena straordinaria; che però

però questa specie di nullità, suole alle volte giovare per evitare la pena ordinaria.

8 Anzi quando il difensore sia certo, che quel Reo abbia fatto il delitto, i Criminalisti antichi danno per cautela, che si faccia una confessione spontanea, e sincera, qualificandola con qualche causa escusante, ad effetto d' evitare la pena ordinaria, dalla quale dicono i Giuristi, che questa confessione deve scusare; mentre quegli il quale, sapendo la sua coscienza, può probabilmente temere il laccio, o la manaja, molto volontier., e di buon cuore abbraccerà la galera, o la deportazione, o l'essere confinato in qualche fortezza, con altre simili pene straordinarie, con le quali si salva la vita.

Però questa cautela alle volte riesce di poco profitto, essendo ben cognita; mentre i Fiscali sogliono dire, che non si curano di tal confessione, e che vi rinunciano volontieri, facendo istanza che si continui il processo, come se quella non vi fosse: E per conseguenza di raro se ne sente la pratica: E quando segua, non vi si può dare una certa regola, dipendendo il tutto dall' arbitrio del Giudice, secondo le circostanze particolari, dalle quali apparisca, se ciò provenga dalla suddetta cautela affettata, e per consulta delli difensori, o se veramente provenga da una candida, e sincera confessione della verità, senza che quel Reo ne sia stato istruito.

9 Legittimato dunque il processo, con la repetizione de' testimonj, ovvero con l'essersi dati per ripetiti, ed il processo per legittimato, si dà (secondo i diversi stili come sopra) la copia del processo informativo al difensore del Reo, al quale essendo tuttavia in Secreta ritenuto, quando siano cause gravi si concede la facoltà di parlare col suo Avvocato, o Procuratore per informarlo delle sue discolpe, e dell' eccezioni, che abbia contro li testimonj, ovvero del modo di purgare gl' indizj, col mostrare che egli in quel giorno del delitto fosse in altro luogo, che suol' essere l' ancora migliore degli inquisiti, coartando la negativa, ovvero escludendo la possibilità: E sebbene in alcuni Tribunali si pretende, che quando il Reo, nel suo esame, o costituito non abbia dedotto questa specie di difese, o di scuse, non si debba ammettere ad articularle, e provarle: Nondimeno pare cosa poco probabile; mentre, o per ignoranza, o per inavvertenza, ovvero per quel timore, che concepisce un Reo, stando avanti al Giudice, o per trascuraggine del notaro, o per altro accidente ciò sia possuto seguire; e ciò farà un' indizio contro il Reo, e dovrà dare qualche sospetto, ma non escluderà la facoltà di provare.



Che però si viene alla compilazione del processo difensivo, nel quale si tiene una forma alquanto diversa da quel che si tenga nell' offensivo mentre nell' esame de' testimonj a difesa interviene il Procuratore del Fisco, e si danno per sua parte gl' interrogatorj, sicchè fa da interrogante, e da interprete, con maggiore sferatezza, e rigore di quel che si faccia nelle cause civili, atterrendo bene spesso i testimonj con minaccie di carceri, e di gravi gastighi, quando sinceramente non dicano la verità: Attesocchè, sebbene è una cosa mal fatta, tuttavia alle volte si suol fare, e cagiona de' cattivi effetti.

Questo processo difensivo per ordinario suole ferire tre cose: Una, cioè sopra la riprova, o la ripulsa de' testimonj indotti per il Fisco, o per l' accusatore, provando che siano nemici dell' inquisito, o veramente parenti, o stretti amici dell' accusatore, o dell' aderente, o che siano persone infami, o vili, o in altro modo non degne di fede, ovvero altre volte inquisiti di falsità, e puniti come falsi, ovvero che siano sedotti, o subornati, con altre simili cause di ripulsa: Secondariamente sopra le generalità, cioè della buona vita, e fama dell' inquisito; Però oggidì ciò si suol dire un panno caldo, che per se stesso poco giova al male, ma solamente dà un tale quale ajuto, o fomento agli altri medicamenti: E terzo circa le prove della difesa speciale, coartando, come si è detto, la negativa, ed escludendo la possibilità, quando sia possibile, e questa sistema la strada migliore: O veramente cercando in altra maniera di convincere i testimonj del Fisco per falsi: O pure quando veramente il delitto si sia commesso, provando le cause giuste, che l' abbiano mosso, e che lo debbano scusare dalle pene: Come (per esempio) se fosse seguito per difesa della propria vita, o del proprio onore, o veramente per giusto sdegno, conforme suole occorrere frequentemente per vendicare l' ingiurie, che si facciano con le disonestà verso le donne, e con altri modi che possano spettare per la difesa totale, ovvero almeno per la minorazione della pena.

Compito che sia il processo difensivo, sicchè segua la pubblicazione totale del processo, e che si assuma la disputa sopra la decisione della causa, si devono distinguere più casi: Il primo cioè che il Reo sia legittimamente confessò: L' altro che, non ostante le difese, tuttavia resti ben convinto con prove vere, ed espresse: Il terzo che vi siano indizj indubitati: Il quarto che vi sia una tal prova, la quale sebbene non sia totalmente perfetta, sicchè il Reo si possa dire ben convinto, nondimeno sia più che semipiena: Ed il quinto che resti nondimeno indiziato, in maniera che gl' indizj non si siano totalmente purgati.

Nel

Nel primo caso cade l' ispezione, se la confessione sia legittima, in maniera che non ostanti le difese, tuttavia resti in piede, e faccia la sua solita operazione di una prova perfetta, e concludente: Overo che (all'incontro) non sia legittima, o che sia stata snervata, o debilitata dalle difese: Attesocchè, sebbene la regola è, che, la confessione propria si dice una prova perfetta, concludente, e maggiore di tutte l' altre, sicchè con il confesso non resti da fare altro, che di condannarlo: Nondimeno ciò s' intende, quando quella sia legittima, chiara, sincera, e pura, in maniera che non resti più capace delle molte eccezioni, e dispute che vi soglionò cadere: E sopra di che non si può dare una regola certa e generale; attesocchè sebbene abbiamo le teoriche generali, le quali sono vere, nondimeno il punto stà nell' applicazione al fatto, la quale dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, da bilanciarsi col prudente arbitrio del Giudice.

Ed a questo effetto più volte si è accennato, che si desidera in queste materie criminali più che nell' altre, principalmente nel Giudice un buono giudizio, raffinato dalla pratica nell' interrogare, e nel fare il costituito al Reo, ed anche dal modo di confessare, accorgersi della qualità della confessione: Sicchè, quantunque i Criminalisti si diffondano molto in questa materia: Nondimeno non è riducibile a regole certe per la capacità d' ognuno, dipendendo il tutto (conforme si è detto) dalle circostanze particolari de' casi.

L' eccezioni dunque, le quali si sogliono dare contro la confessione sono molte: Primieramente che non sia legittima, come fatta in occasione di un costituito, il quale non si dovea fare, per non esservi indizj sufficienti, senza i quali non si può venire a quest' atto: Secondariamente, quando si pretendesse estorta con interrogatorj suggestivi i quali comunemente da tutti i Scrittori dell' uno, e dell' altro foro, interno, ed esterno, vengono tanto dannati, e pure sono così frequentemente praticati.

Terzo quando la confessione si pretenda estorta con dolo, ovvero con inganno, il che particolarmente suole occorrere in pratica con le promesse, che se gli facciano dal Giudice, od al Notaro, ovvero dalli ministri Fiscali, dell' impunità, ovvero di moderargli la pena, e sopra di che occorre spesso disputare.

Quarto, quando con le difese si sia provato abbastanza, che la confessione fosse erronea, o veramente (conforme spesso suole occorrere) che sia fatta per paura, o per minaccie.

Quinto, quando la confessione fosse equivoca, e non totalmen-

te



te chiara, sicchè sia capace d'interpretazione; mentre in tal caso si deve interpretare a favore del confitente, acciò gli pregiudichi quanto meno sia possibile.

Sesto, quando sia qualificata, che (per esempio) confessi il Reo d'aver fatto quell'omicidio, ma per difesa della propria vita, ovvero per causa d'onore, o pure a rissa, e non a caso pensato, o con altra qualità, la quale scusi totalmente, ovvero almeno minuisca la pena: *Attesochè*, sebbene la regola è, che *in criminale la confessione ammette divisione*, sicchè si riceve sopra il delitto, e si rigetta sopra la qualità scusante, quando non se ne dia la prove, o almeno qualche fumo competente: Nondimeno tal confessione regolarmente non è sufficiente per la condanna alla pena ordinaria: Cadendo la questione sopra l'extraordinaria più, o meno grave: Però sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo dagli altri indizj buoni, o cattivi per il Reo, e dall'altre circostanze del fatto, dalle quali si deve vedere, se questa sia una cautela affettata, e maliziosa.

Settimo, che la confessione fosse fatta da un minore, ovvero da colui, il quale sia stimato di giudizio non totalmente perfetto, con molte altre simili considerazioni, le quali nascono dalla qualità del fatto.

Quando dunque vi sia la confessione, la quale non patisca alcuna di queste, o altre simili eccezioni, in tal caso entra la suddetta regola, che non resta da far altro, se non che di venire alla condanna, essendo stimato errore il venire all'esame rigoroso con i tormenti: mentre in caso che sostenendoli, rivoasse la confessione, o che questa s'intendesse rievocata con la purgazione degli indizj in tutto, o in parte, non si potrebbe venire alla condanna, almeno della pena ordinaria, e farebbe un perdere, o diminuire le ragioni acquistate all'Attore; o questo sia l'accusatore, o sia il Fisco.

Ma perchè alle volte bisogna tormentare quel Reo per rispetto degli altri delinquenti, cioè per legittimare la sua deposizione contro i compagni del delitto, per la regola che *il detto del compagno non prova in modo alcuno, contro l'altro se non a fare indizio per la cattura*, ma che quando sia ratificato nelli tormenti, sia di qualche maggior forza, per l'effetto de' tormenti, quando sia accompagnato da altri indizj: O veramente perchè bisognasse sapere da lui per via de' tormenti i complici, o li favori del delitto, insegnando frequentemente la pratica, che i ladroni, e gli assassini di strada, ed i sicarij, ed altri malfadieri, che conoscendo (come essi sogliono dire) d'esser maturo il suo pero, e di esser loro dovuta la forza, ovvero la maz-  
zuola

zuola, confessano i delitti proprij, ma cercano a tutto potere di tener celati i compagni, e li complici, e particolarmente le persone potenti loro fautori e protettori, restandogli in tal maniera la speranza di dover essere dalla potenza di quelli liberati, con osservarli questa fede.

In questo caso dunque, per quanto la memoria mi suggerisce degli stili, e delle pratiche de' Tribunali del Regno di Napoli, prima si viene alla sentenza condannatoria, e dipoi si viene alli tormenti per quest'effetto solamente, usando quei Criminalisti il termine di tormentarlo come cadavere, e come un' uomo, il quale quanto a se si debba avere per già morto: O pure che precedano proteste, e dichiarazioni tali, che in sostanza sia il medesimo: Però si lascia il suo luogo alla verità, se ciò si osservi, o nò in altri Tribunali; mentre in quelli della Curia suppongono i Criminalisti pratici che non si usi.

Nel secondo caso di sopra distinto, cioè che non ostante le difese fatte, ovvero che si abbiano per fatte, perchè il Reo vi avesse legittimamente rinunciato, o pure, che la rinuncia fosse seguita de fatto, perchè nel termine prefisso non avesse fatto cosa alcuna, resti tuttavia convinto: In tal caso entra lo stesso si è detto nel confesso, cioè che sia luogo alla condanna, e non si debba venire a tormenti, eccetto che nei casi e modi di sopra accennati, sicchè non vi è bisogno di ripeterle: Solendo cadere il dubbio sopra questa circostanza, se sia sufficientemente convinto, o nò: Però quando sia veramente convinto allora non resta da far altro che condannare.

Nel terzo caso, che il Reo non sia, nè confesso, nè convinto, ma che vi siano contro di esso indizj indubitati, per lo che, quando stia forte sù la negativa, cade il dubbio, se si debba venire, o nò all'esame rigoroso con i tormenti, essendo punto problematico: Essendo che per l'opinione negativa, assiste la ragione di esporli al pericolo di perdere le ragioni acquistate al Fisco, e di fare beneficio al Reo, mentre sostenendo i tormenti, può purgare totalmente gl'indizj, o veramente senza dubbio li debilita in maniera, che non si può venire a condanna della pena ordinaria, e forse ne anche ad altra affittiva del corpo.

Ed (all'incontro) si considera, che secondo un'opinione più probabile, e più comune, con la sola prova, la quale risulta dagli indizj indubitati; si può ben venire alla condanna d'una pena straordinaria, ma non all'ordinaria: Restando il dubbio, se si possa venire a pena affittiva del corpo, nel che si scorge qualche varietà d'opinioni, e forse la più comune e la negativa: Tuttavia pare che sopra di ciò non si possa dare una regola



regola certa, convenendo governarsi secondo che portano le circostanze de' casi.

La stessa questione problematica cade nel quarto caso, cioè che vi sia una prova quasichè piena, e concludente, e molto maggiore di quella, la quale basta per i tormenti, sicchè induca l'animo del Giudice a credere, che quel Reo abbia commesso il delitto: Però in rigore di ragione la prova non sia sufficiente per la condanna alla pena ordinaria, ma si stima sufficiente per la straordinaria, maggiormente quando si tratta di persona diffamata, o di qualità tale, che rimettendosi in libertà, se ne possano temere degli altri delitti, ed inconvenienti con la perturbazione della pubblica quiete: Sicchè compisse più mettersi in sicuro con una pena straordinaria più o meno grave, in maniera che si rimedi alli futuri disordini temuti, più tosto che, mettendolo ai tormenti, costituirsi nella necessità d'averlo a liberare, quando li sostenga: Che però bisogna sempre ripetere lo stesso intercalare, cioè che in queste materie non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze de' casi particolari, dalle quali si deve regolare il prudente arbitrio del Giudice, col supposto che sia giusto, ed integro, e che abbia solamente avanti gli occhi il servizio della giustizia, e non altro.

Nella Curia, così per i delitti che occorrono nella Città di Roma, e suo distretto, come anche per tutto lo Stato Ecclesiastico per il foro laicale, e per tutte le cause del foro ecclesiastico, le quali per appellazione, o in altra maniera siano trattate nel Tribunale dell'Auditor della Camera, questi casi son bene governati; e l'arbitrio, dal quale dipende l'attaccarsi più ad un partito che ad un'altro, è molto ben regolato: Attesochè nelle cause di Roma, e del distretto, le quali siano trattate nelli Tribunali del Governatore, o del Vicario, o dell'Auditor della Camera, ovvero del Senatore, il Giudice non cammina col suo giudizio solamente, ma con quello d'una congregazione costituita da più persone pratiche, conforme si discorre nella Relazione della Curia, trattando di questi Tribunali: E doppo che maturamente si sia esaminato il tutto, e che vi sia la risoluzione, se ne dà parte al Papa, dal quale si prende l'oracolo: E questo oracolo del Principe Sovrano alle volte è solito regularsi con le leggi prudenziali: Però nelle cause del foro ecclesiastico, le quali siano trattate nel suddetto Tribunale dell'Auditor della Camera, come devolute per appellazione, si deve riflettere agli stili del Giudice della prima istanza.

E quanto alle cause del foro laicale di tutta quella Parte dello Stato Ecclesiastico, la quale sia soggetta alla Congregazione della  
Com:

Consulta, conforme parimente si discorre nella sudetta Relazione della Curia nel capitolo ventidue, trattando di questa Congregazione, i Presidi, ed i Governatori, doppo avere maturamente esaminato il tutto, lo partecipano col proprio voto a questa Congregazione, costituita da un numero considerabile di Cardinali, e Prelati pratici nelli governi, e ricevono l'oracolo come s'idebbero regolare: Anzi che ciò segue ancora nei primi due casi, che il Reo sia confessò, o convinto, che non si procede alla condanna senza questa partecipazione, la quale ancora segue nel caso, che capiti nelle forze della Corte il bandito capitale, prima che si venga all'esecuzione della sua condanna, nella maniera che si è discorsò nel capitolo antecedente, e più distintamente nel detto capitolo ventidue della Relazione.

Finalmente, nel quinto, ed ultimo caso, che per le difese non si siano totalmente purgati gl'indizj, sicchè sia luogo alla sentenza assolutoria per capo d'innocenza, ovvero d'essere stato ritrovato non colpevole: Cade l'ispezione sopra la forza degli indizj, che restassero tuttavia non purgati, se siano sufficienti, o no a poter venire all'esame rigoroso della tortura, sotto il generico nome della quale vengono ancora gli altri tormenti: Attesochè, quando non vi siano sufficienti, è solito tenersi una delle due strade, secondo la qualità de' delitti, ovvero degli indizj, che restano tuttavia non purgati, ed anche secondo la qualità della persona, sicchè non è materia capace d'una regola certa, e generale: Cioè che, o si viene alla sentenza assolutoria con la clausula *per quello che finora si è dedotto*: Overo secondo altri stili con la clausula *purchè non sopravengano nuovi indizj*.

Questa forma di assolutoria, opera che non sia un' assolutoria totale, e però sopraggiungendo nuove prove, e nuovi indizj, si riassuma il processo nel suo primiero stato, e si fa conto che gl'indizj vecchj siano rimasti non purgati.

O veramente senza venire a sentenza assolutoria, per tenere meglio imbrigliato il Reo, si rilascia con la cauzione di doverli presentare ad ogni ordine, che in sostanza è una specie d'assolutoria condizionale, come sopra.

In caso poi che gl'indizj, li quali restano non purgati dalle difese, siano stimati sufficienti alli tormenti, alli quali per la qualità del delitto si possa venire, il che si verifica in tutti que' delitti, ne quali vi cada la pena afflittiva del corpo; allora si viene a questa specie di esame rigoroso, cioè che di nuovo si fa l'esame verbale del Reo, ammonendolo a volere confessare la verità, certificandolo degl'indizj, che sono contro di lui con infirmargli che altrimenti si verrà all'esame rigoroso de' tormenti:



ti: E quando tuttavia persista nella negativa, si fa il decreto che si venga a questo esame, per esecuzione del quale si porta al luogo del tormento, a vista del quale se gli fa di nuovo la suddetta monizione, e persistendo nella negativa, si viene all'esecuzione di quel tormento, che se gli sia destinato, come più proporzionato alla qualità della persona, e del delitto, ed anche degl'indizj maggiori, o minori che vi siano, per i quali venendo in cognizione, che probabilmente sia reo del delitto, ma che sia costante nel negarlo, s'induca qualche volta a regolare il suo arbitrio, in usare qualche maggior rigore, il quale va regolato ancora dalla maggiore, o minore forza del tormentando: Che però non è materia capace di una regola certa, e generale, così circa la specie del tormento, come ancora circa il tempo più, o meno breve, dipendendo il tutto dalle suddette, e dall'altre simili circostanze del fatto, dalle quali si dovrà regolare l'arbitrio.

Appresso gli antichi si stimava gran tormento quello, il quale si dice della tortura, e che in molte Parti d'Italia si dice *la corda*, sicchè si chiama la regina de' tormenti: Ma oggidì pare, che si sia resa molto familiare, e facile a sostenere, in maniera che ( per quanto insegna la pratica ) dalla maggior parte delli tormentati venga sostenuta con franchezza.

Attribuiscono ciò alcuni a certi incantesmi, o caratteri scritti in alcune cartucce, che si fanno tenere adosso, ovvero si fanno inghiottire dal tormentando, per il che i Giudici, ed i Fiscali usano esatte diligenze nelle vivande di quel giorno, ovvero dell' antecedente, ed anche sopra la persona tormentando, ricercandolo in tutte le parti del corpo, ed anche facendogli radere tutti i peli, ne i quali si potessero tenere nascosto gl'incantesmi: Ma lasciando sempre il dovuto luogo alla verità, si crede che queste siano tutte illusioni, e semplicità, non dovendosi facilmente attribuire quest' autorità al demonio, ed agli stregoni suoi ministri.

Sono però lodevoli queste diligenze, attesochè stimandosi probabile, che l'effetto di questi incantesmi non provenga dalla loro virtù, ed operazione, ma dal concerto, ovvero dall'apprensione del tormentando, il quale l'adopra, conviene usare queste diligenze per atterrirlo, e per toglierli questa impressione.

Ad un'altra ragione attribuiscono alcuni questo poco effetto, che opera il tormento della tortura; cioè, che quelli, li quali si danno alla mala vita del sicario, ovvero del ladrone, pensando a quel che gli può occorrere, e che la forza delle braccia nel sostenere i tormenti li possa salvare dalla forza, ovvero dalla mazzuola, o dalla ruota, in campagna, e sotto gli arbori a poco a poco si vanno esercitando in questo tormento della tortura, avvezando in tal

tal maniera le braccia, ed il corpo, che niente, o molto poco si patisca, e molto più quando ciò s'incominci da giovanetto, quando l'ossa, e le membra siano ancora teneri, e più facili a piegare.

Quindi sperimentandosi quest'inconveniente, si è cercato d'introdurre alcuni altre forti di tormenti, e particolarmente in Roma quello, il quale si dice della veglia, da non doverfi però usare, se non in casi atrocissimi, e concorrendovi urgentissimi indizj, per il che cadono frequentemente le dispute; se; e quando vi debba entrare o no, e sopra di che parimente non si può dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze de' casi.

Bensì che per la stessa ragione accennata di sopra in proposito della tortura, conforme negli stessi morbi naturali la pratica insegna, che col tempo diventano meno fieri, o perchè la gente vi si avvezzi, e perda quel terrore, che dia ne' principj, ovvero, che vi ritrovi de' rimedj: Così anche occorre in questi tormenti, per il che alla giornata si va rendendo di meno terrore, ed anche dalli Giudici si va allargando l'arbitrio di darla per delitti non tanto atroci; sicchè non vi si può dare una certa regola, essendo cosa arbitraria.

Parimente arbitrario, ed incapace di una regola certa è il punto, quando la persona sia capace, o no de' tormenti: Attesochè sebbene per le regole generali se ne stimano incapaci i minori, i stroppj, i rotti, le donne gravide, ed altre persone imperfette, o che patiscano qualche infermità: Nondimeno si stima errore il camminare indifferentemente con ogni persona, ed in ogni caso con queste generalità; mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, particolarmente per quel che spetta a' minori: Attesochè, conforme si discorre di sotto nel capitolo settimo, trattando della moderazione delle pene, non di tutti i minori si deve stimare eguale la condizione, ma secondo la maggiore, o minore robustezza, e la maggior, o minor età, e sopra tutto la maggiore, o minore malizia, e la qualità del delitto più o meno atroce.

E maggiormente quando si tratta di quei luoghi, nei quali l'età minore (secondo la disposizione delle leggi civili) si stenda fino all'anno ventesimoquinto; mentre in molte Parti della nostra Italia, come sono li Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il Faro, ed alcuni luoghi della Toscana, e dell'altre Parti si restringe all'anno decimottavo: Ed in Roma, ed in altre Parti all'anno vigesimo, con altre varietà, che forse vi fossero: Sicchè tra questo spazio di mezzo, per quel che porta l'uso comune pare una troppo chiara sciocchezza il volere in ciò camminare con le leggi antiche



tiche, per quel che in proposito di contratti si è più diffusamente accennato di sopra nel libro settimo delli Contratti, ed alienazioni, e di sotto in pratica nel capitolo settimo.

Ed a rispetto de' stroppj, e de' rotti, o delle donne gravide, e simili, tal' imperfezione opererà, che non si possano adoperare i tormenti della veglia, o della tortura, e simili, ma non perciò gli escluderà dall' altre specie proporzionate allo stato loro, secondo il parere de' Medici, e de' Chirurghi: mentre altrimenti questa sorte di gente con molta facilità si farebbe lecito il far dei delitti, con sicurezza di non essere castigati: Bensì che a rispetto delle donne gravide, è solito aspettarsi il tempo del parto, astenendosi fra tanto da ogni tormento.

25 Vanno ancora i Criminalisti discorrendo dell' ordine, il quale si deve tenere nel tormentare più persone inquisite nello stesso delitto: E sebbene danno per regola, che si deve cominciare dai più deboli, come ( per esempio ) dalle donne, o veramente dalli putti con le sferzature, e con altre specie di tormenti proporzionati alle loro età; mentre ( per ordinario ) col mezzo di questi si suol ricevere il maggior lume per rintracciare, e scoprire i delitti occulti: Nondimeno parimente la materia non è soggetta ad una regola certa, e necessaria; attesochè alle volte comple cominciare da' capi, e da' più forti per atterrir gli altri, stante lo stile de' Criminalisti, che quando quel capo, e più forte confessi, e che ceda alli tormenti, se ne fa pubblicità, che ( all'incontro ) quando li sostiene, si tiene celato: E ciò non pare che sia proibito, essendochè la proibizione cade, quando si pubblicasse la bugia nel dire, che l'avesse confessato, se non fosse per atterrire gli altri; attesochè in tal caso sarebbe specie d'interrogatorio suggestivo, anzi peggio.

26 Consumato dunque il tormento, se il Reo lo sostiene, in tal maniera purgando gl'indizj, per ordinario dovrà esser luogo all' assolutoria, eccetto se fossero indizj tali, che non restassero totalmente purgati con un tormento solo, sicchè fosse luogo alla ripetizione, o dello stesso tormento, o di qualche altra specie: Maggiormente quando l' effetto de' tormenti di più compagni, o complici d' uno stesso delitto riuscisse diverso, perchè uno confessasse, e l' altro non: Che però parimente non vi cade una regola certa applicabile ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari.

Ma se ( all' incontro ) cedesse ai tormenti, e confessasse, allora non basta questa confessione per la condanna, se dopo elevato dalli tormenti, e fuori di quelli non ratifica, nel qual caso non resta da far' altro che di condannarlo: Ma se non ratificasse, si

si espone di nuovo a i tormenti; attesochè alcuni tristi sopra ciò ben'istrutti, procurano usare la cautela, la quale da' Criminalisti si dice di fare il giochetto, particolarmente nel tormento della veglia, nel quale il maggior fastidio consiste nella noja, che porta la continuazione; mentre in tal maniera cercano d' interromperla, per lo che i Giudici, ed i Fiscali all'incontro ( secondo la qualità de' casi, e delle persone ) cercano d'adoprar le contro cautele, che alle volte con molti riescono vane.

Non giova però questa cautela per l'assolutoria, ma quando essendosi ripetuto più volte, si scorga che non giovino altre diligenze, e che non si possa venire alla condanna della pena ordinaria, si stimano tuttavia quelle confessioni, ancorchè non ratificate, ma rivate con la scusa d'esserfi fatte per il patimento del tormento, che siano sufficienti alla condanna d'una pena straordinaria, più, o meno grave, secondo la qualità del delitto, e della persona, ed i rispetti che si devono avere, per i scandali che possono seguire nel mettere tal persona in libertà: Che però sempre bisogna ripetere, e concludere quel che più volte si è accennato; cioè che per queste materie criminali nelli Giudici vi bisogna un gran giudizio ben affinato dalla pratica, e dall'esperienza, accompagnato dalla letteratura ( la quale si deve supporre, ma sola non basta ) e da una somma integrità.

27 Sopra le appellazioni, ed i ricorsi da queste condanne criminali non molto si sentono in pratica nella Corte di Roma quelle dispute, le quali si leggono appresso i Scrittori: E ciò nasce per i moti proprj de' due Pii, Quarto, e Quinto, di non ammettere l'appellazione all'effetto sospensivo; per tanto nelle pene afflittive del corpo non si ritarda l' esecuzione, anche quando sia irretrattabile nella vita, che però il Reo suole sapere, che sia seguita la sua condanna, in quello stesso tempo che viene portato in confortarla per prepararsi al patibolo: Bensicchè, quando vi sia l'Avvocato de' poveri diligente, e caritativo, conforme per ordinario suol'essere, conferendosi per lo più questa carica a persone dotte, e caritative: E che quest'Avvocato conosca d'esservi gravame, o troppo rigore, fuole nella Curia ricorrere al Papa, del quale molto lodevolmente gli è pronta l'udienza nelle giornate de' gli altri ufficiali, ed anche ( secondo l'urgenza ) in altre giornate straordinarie, per impedire, ovvero perchè si moderi la pena, secondo le contingenze de' casi.

28 Pajono ad alcuni esorbitanti questi moti proprj; però quando si rifletterà bene alla maniera, con la quale si praticano, non si scorderà tanta esorbitanza; imperciocchè se si tratta delle condanne, le quali seguono nel Tribunale del Governatore di Roma, dove questa pratica è più frequente, ed in altri dentro la stessa Città, non si può dire, che sia una condanna fatta da un Giudice solo, il



quale sia ignorante, ovvero appassionato, e per il qual rispetto è stato introdotto il rimedio dell'appellazione, mentre la condanna segue col voto della Congregazione costituita da un competente numero di persone pratiche nel mestiere, conforme più distintamente in ciascun Tribunale, si accenna nella Relazione della Curia: E di più dal capo di quel Tribunale se ne dà parte allo stesso Pontefice, conforme ivi parimente si accenna.

E nelle cause dello Stato Ecclesiastico le condanne de' Governatori, o de' Presidi, ovvero de' loro Luogotenenti non hanno l'esecuzione, senza parteciparlo prima alla Congregazione della Consulta, la quale è costituita da un numero copioso di Cardinali, e di Prelati pratici, conforme si narra nella suddetta Relazione, sicchè si può dire che il tutto segua con gran maturità, e col parere di molti.

Ed in oltre ( conforme più volte si è accennato ) non dandosi in questo Mondo, in quel che dipende dall'umane operazioni, un bene totalmente perfetto, senza la mistura di qualche male, e di qualche inconveniente; conviene eleggere quella parte, la quale sia la più preponderante per il ben pubblico: E questa si stima esser quella di qualche rigore piuttosto esorbitante, per tener a freno, ed in timore i delinquenti.

E per questo rispetto, la medicina migliore si stima quella della celerità, e quando la memoria del delitto appreso il popolo sia fresca: Che però quando col presupposto de' suoi dovuti termini, e che si dia il suo conveniente luogo alle difese, secondo le contingenze de' casi, e con la dovuta discrezione, fosse possibile, che il pubblico spettacolo del castigo seguisse il medesimo giorno, sarebbe cosa migliore, e di molto servizio della Repubblica: Attesochchè il castigo de' delinquenti nelli pubblici, e solenni spettacoli, niente opera per il delitto già seguito, al quale non si rimedia: Anzi ( secondo il senso di coloro li quali professano una sciocca pietà, si duplica il danno alla Repubblica, con l'uccisione di più persone, parte per mano de' delinquenti, e parte per mano della giustizia: Ma si fa per terrore del popolo, e per freno, che non si commettano degli altri delitti: Sicchè quando si desse luogo alli sutterfuggj, ed alle cabale de' Giuristi, con quelle lunghezze che portano l'appellazioni, e li ricorsi, non si darebbe mai il caso del castigo; e dandosi, seguirebbe così tardi, che essendosi perduta la memoria di quel delitto, non farebbe quell'impressione, per la quale le leggi hanno introdotto il castigo de' delinquenti con i pubblici spettacoli.

E quindi segue, che in queste materie criminali con ragione si verifica la limitazione della proposizione filosofica, che non si possa dare

dare l'effetto diverso dalla sua causa: Attesochchè frequentemente la pratica insegna, che da alcune leggi, e stili, i quali ( a discorrerla teoricamente, ed in astratto ) pajono cattivi, ed esorbitanti, risulta un'effetto buono del timore della giustizia, e della pubblica quiete: Insegnando l'esperienza, che il Mondo è meglio governato col rigore, che con la piacevolezza; e che si opera più per timore, che per amore, così richiedendo la corruzione de' costumi.

Le maggiori difficoltà, e dispute, le quali cadano, così nelle cose contenute nel presente capitolo, come nell'antecedente del Giudizio Contumaciale riguardano la materia delle prove; cioè quando queste si possano dire concludenti, in maniera che il Reo si debba dire convinto, sicchè sia luogo alla condanna: O veramente circa la qualità degl'indizj; se; e quando si possano dire indubitati, o rispettivamente sufficienti per i tormenti: Così all'effetto di adoperare questi contro il Reo presente: Come anche all'altro di potergli trasmettere il monitorio, ovvero l'inquisizione, perchè sia luogo alla condanna contumaciale, e quando sia luogo alla congiunzione degl'indizj.

Però in ciò si stima impossibile il darvi delle regole certe, e generali proporzionate a quest'Opera, per la capacità de' non professori; mentre bisognerebbe far de' grossi volumi, i quali nèanche basterebbono, essendo tutta materia di fatto, e d'arbitrio, da regularsi dalle circostanze particolari di ciascun caso: Che però bisogna in ciò deferire a i professori: Ed a quest'effetto il Principe si deve stimare in obbligo d'invigilar bene nella deputazione de' Giudici di valore, e d'integrità, e di sperimentata idoneità, e che siano passati per gradi: Così per la gravità della materia, la quale porta gravissimi, ed irreparabili pregiudizj, nella vita, nella robba, ed anche nella riputazione, non solamente di quella persona, ma di tutto il suo parentato: Come ancora per essere materia quasi tutta arbitraria, ed incapace di quelle regole certe, e generali, che abbiamo nelle materie civili, ecclesiastiche, o profane: Che però, oltre la letteratura, e la esperienza, delle quali si può avere qualche informazione, si deve riflettere alla vita, e costumi, ed ancora alli nobili natali, li quali per il più portano seco l'integrità, e la puntualità: Mentre si congiungono assieme li due stimoli del timore, della coscienza, e dell'amore della riputazione.